SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 1999, n. **237.**

Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1999, n. **238.**

Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche . . . . Pag. 14

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 10 giugno 1999, n. **239.**

Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 . . . . Pag. 16

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

DELIBERAZIONE 21 luglio 1999.

Modificazione degli articoli 76-*bis*, 126 e 126-*bis* del regolamento del Senato . . . . Pag. 22

Camera dei deputati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 22 luglio 1999.

Piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999 . . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 22 luglio 1999.

Piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999 . . . . Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 22 luglio 1999.

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 9 maggio 1999, nel collegio n. 20, della circoscrizione Puglia. Pag. 28

DELIBERAZIONE 20 luglio 1999.

Modificazioni agli articoli 74, 75, 85, 86, 87, 119 e 123-*bis* del regolamento della Camera dei deputati . . . . Pag. 29

DELIBERAZIONE 20 luglio 1999.

Modificazioni agli articoli 16-*bis*, 143 e 154 e aggiunta dell'art. 96-*ter* del regolamento della Camera dei deputati. Pag. 33

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 19 aprile 1999.

Revoca dei contributi concessi alla società Villaggio Camping Petralonga S.r.l., ai sensi della legge n. 556/1988 Pag. 36

Ministero delle finanze

DECRETO 24 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia . . . . Pag. 36

DECRETO 28 giugno 1999.

Approvazione dei modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Pag. 37

DECRETO 5 luglio 1999.

Variazione di denominazione di una marca di sigari . Pag. 51

DECRETO 7 luglio 1999.

Variazione di inserimento nelle tariffe di vendita al pubblico di due marche di tabacchi lavorati esteri . . . . Pag. 51

DECRETO 21 luglio 1999.

Attivazioni di taluni uffici finanziari . . . . Pag. 52

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 22 luglio 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni . . . . Pag. 54

DECRETO 22 luglio 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 luglio 1999 . . . . Pag. 54

Ministero della sanità

DECRETO 14 luglio 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Benzomix» . . . . Pag. 55

DECRETO 14 luglio 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aminophilline» . . . . Pag. 55

DECRETO 16 luglio 1999.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali . . . . . . Pag. 56

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 30 giugno 1999.

Proroga dei termini di cui al decreto 21 aprile 1999 relativo alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi . . . . . Pag. 56

DECRETO 30 giugno 1999.

Proroga dei termini di cui al decreto 18 febbraio 1999 relativo alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi . Pag. 57

DECRETO 30 giugno 1999.

Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia . . . . Pag. 58

DECRETO 2 luglio 1999.

Sospensione delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 12 gennaio 1999 recante: «Modalità di trasferimento per la pesca d'altura nel Mar Mediterraneo», e 13 gennaio 1999 recante: «Modalità tecniche per il rilascio di nulla-osta finalizzato all'esercizio della pesca oceanica» . . . . Pag. 60

DECRETO 15 luglio 1999.

Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia . . . . Pag. 60

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 31 maggio 1999.

Approvazione dei programmi di sviluppo di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» . . . . Pag. 62

DECRETO 28 giugno 1999.

Determinazione del reddito dei mezzadri e coloni per l'anno 1999 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti. Pag. 64

DECRETO 28 giugno 1999.

Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1999 ai fini del calcolo e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario . . . . . Pag. 64

DECRETO 1° luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Gran Semi Pozzoterraneo», in Cerignola, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 64

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 19 luglio 1999.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. «Itavia Cargo», in Roma . . . . Pag. 65

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Toscana

ORDINANZA 6 maggio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Alaggio natante raccoglialghe. (Ordinanza n. F/622) . . . . . . Pag. 66

ORDINANZA 6 maggio 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96, art. 3: Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione. Intervento n. 170: «Sistemazione attraversamento Turrite in località Petrosciana. Ente attuatore: comune di Vergemoli. Importo complessivo L. 35.000.000. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. (Ordinanza n. 623). . . . . Pag. 67

ORDINANZA 6 maggio 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96, art. 3: Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione. Intervento n. 221: Completamento 1º stralcio di sistemazione idraulica della parte terminale della Gora degli Opifici. Ente attuatore: comune di Pietrasanta. Importo complessivo lire 2.000.000.000. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. (Ordinanza n. 624) . . . . Pag. 68

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione di una strada di servizio dei fondi agricoli in località Fileggio-Arzuga-Solena da parte del Consorzio montano Grosino. (Deliberazione n. VI/43403) . . . . Pag. 69

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO 25 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università. . . . . . . Pag. 70

Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa» di Napoli

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto . . . . Pag. 72

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e di scambi cinematografici tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 29 luglio 1991 . . . . . Pag. 73

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai Pag. 73

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 23 luglio 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 73

Ministero della sanità:

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inferil» Pag. 74

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proctolyn». Pag. 74

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viscoat» Pag. 74

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vegetallumina». Pag. 74

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genurin» Pag. 74

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Provisc» Pag. 74

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ascorbeta». Pag. 74

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angiolast». Pag. 74

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plegine» Pag. 74

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liobifar» Pag. 74

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Talgal» Pag. 75

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Luminale» . . . . Pag. 75

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato: Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende per la società Fineurop fiduciaria S.p.a., in Milano. Pag. 75

Ministero dei trasporti e della navigazione: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di S. Benedetto del Tronto, Loano e Maratea . . . Pag. 75

Ministero per le politiche agricole: Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alcamo» . . . . Pag. 76

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione denominata «A.I.E.S.E.C. Italia - Associazione internazionale degli studenti in scienze economiche e commerciali», in Milano . . . . Pag. 79

Università di Lecce: Vacanza ad un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. . . . Pag. 79

Università di Milano - Bicocca: Vacanza ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 79

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica, 4 giugno 1997, n. 448, concernente: «Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997) . . . . Pag. 80

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1999.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nelle strutture centrali e periferiche, a seguito dei posti recati in aumento degli articoli 6 e 7 della legge 27 maggio 1998, n. 165.

99A5597

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 1999, n. **237.**

Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei)

1. È istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato «Centro», con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonchè svolgere manifestazioni e attività connesse. Il Centro è sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro è istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea.

2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.

3. È istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, rea-

lizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.

4. È istituito il Museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attività di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie.

5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento degli istituti di cui al comma 5.

7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.

8. Il Ministero per i beni e le attività culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

9. Per le attività di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonchè per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.

10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei lavori pubblici.

11. Per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.

12. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge.

Art. 2.

(Interventi per il Teatro La Fenice di Venezia)

1. Il comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilità del Teatro La Fenice, mediante trasferimenti da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Art. 3.

(Attività didattica nei musei)

1. All'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare convenzioni con i musei per la formazione dei docenti».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 8 ottobre 1997, n. 352)

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono abrogati.

2. I commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono sostituiti dal seguente:

«*8*. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attività culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attività o gli interventi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse».

3. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni annue a decorrere dal 1999. Sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 352 del 1997.

4. All'articolo 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori *aerosol* contenenti vernici è tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato può indicare sui contenitori le medesime informazioni.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata».

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici».

Art. 5.

(Contributo per il Museo della storia della medicina di Padova)

1. È autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno 1999, come contributo all'amministrazione provinciale di Padova per la realizzazione, d'intesa con l'Università degli studi di Padova, del Museo della storia della medicina di Padova.

Art. 6.

(Contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali)

1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000.

2. Il contributo dello Stato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, è stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999.

3. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali di valorizzazione della cultura locale da realizzare in occasione dell'anno 2000.

4. A decorrere dal 1999 è autorizzata la spesa di lire un miliardo quale contributo dello Stato all'associazione Ferrara Musica.

5. È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Società di cultura La Biennale di Venezia.

6. È autorizzata la spesa di lire un miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla fondazione Ravenna Manifestazioni.

Art. 7.

(Ricostruzione e restauro della Basilica di Noto)

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento delle operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica di Noto è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi nel 1999 e di lire 5 miliardi nel 2000 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per l'attuazione degli interventi si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496.

Art. 8.

(Impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale)

1. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 203, i sovrintendenti, in relazione agli interventi di rispettiva competenza, per l'attuazione del piano medesimo, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 e fino al 2018, di lire 12.600 milioni. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi sovrintendenti. Si applica l'articolo 45, commi 31 e 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa di lire 73.422 milioni nel 1998, lire 3.098 milioni nel 1999 e lire 6.895 milioni nel 2000.

Art. 9.

(Sostituzione dell'articolo 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089)

1. L'articolo 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come sostituito dall'articolo 22 della legge 30 marzo 1998, n. 88, è sostituito dal seguente:

«Art. 40. – *1.* I beni culturali per i quali opera il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Può essere inoltre autorizzata l'uscita temporanea dei beni culturali di cui al comma 1:

a) costituenti mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero, per un periodo non superiore alla durata del mandato all'estero degli interessati;

b) costituenti l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

c) da sottoporre ad analisi, indagini ed interventi di conservazione e restauro da eseguire necessariamente all'estero.

3. Non può essere comunque autorizzata l'uscita:

a) dei beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

b) dei beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica

sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

4. L'interessato chiede al Ministero per i beni e le attività culturali l'assenso all'uscita temporanea, indicando il responsabile della custodia del bene all'estero.

5. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore, nei casi di cui al comma 1, ad un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra nei casi di cui al comma 1.

6. L'assenso, nei casi di cui al comma 1, è sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.

7. L'uscita del bene, nei casi di cui al comma 1, è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. La cauzione non è richiesta per i beni di cui al comma 2».

Art. 10.

(Disposizioni concernenti la salvaguardia della Torre di Pisa)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, è prorogato al 31 dicembre 1999.

2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 7 marzo 1997, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1999.

3. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal 1° gennaio 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 1997, n. 53.

Art. 11.

(Estensione dei benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390)

1. La fondazione Museo Glauco Lombardi di Parma, per la sua rilevanza culturale, è inclusa fra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di spettacolo)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella società di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari»;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo de-

stinata al cinema» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali».

Art. 13.

(Abrogazione di norme)

1. L'articolo 30 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, relativo alla istituzione presso il Provveditorato generale dello Stato dell'Archivio delle pubblicazioni dello Stato, è abrogato. Le pubblicazioni e le stampe di carte valori depositate presso il predetto Archivio sono trasferite alle istituzioni bibliotecarie e archivistiche nazionali individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 9, 10 e 12, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, pari complessivamente a lire 128.422 milioni per l'anno 1998, 80.698 milioni per l'anno 1999, 74.495 milioni per l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 128.422 milioni per l'anno 1998, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) quanto a lire 60.698 milioni per l'anno 1999, 74.495 milioni per l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

c) quanto a lire 20.000 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 11, dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 5, dell'articolo 6, dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 11, pari complessivamente a lire 22.850 milioni per l'anno 1999, lire 33.500 milioni per l'anno 2000 e lire 24.500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3167):

Presentato dal Ministro dei beni culturali e ambientali (VELTRONI) il 24 marzo 1998.

Assegnato alla 7ª commissione (Cultura), in sede deliberante, il 1° aprile 1998 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 11ª, 13ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, l'8, 9, 14, 28, 29, 30 luglio 1998.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione (Cultura), in sede referente, il 30 luglio 1998 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 11ª, 13ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 30 luglio 1998.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione (Cultura), in sede deliberante, il 17 settembre 1998 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 11ª, 13ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 22, 30 settembre 1998 e approvato il 6 ottobre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5296):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente il 22 ottobre 1998 con pareri delle commissioni I, III, V, VIII, X, XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 9, 15 dicembre 1998; il 19, 27 gennaio 1999; il 3 febbraio 1999.

Assegnato nuovamente alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 17 marzo 1999 con il parere delle commissioni I, III, V, VIII, X, XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 23 marzo 1999 ed approvato, con modificazioni, il 24 marzo 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3167/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Cultura), in sede deliberante, il 1° aprile 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 29 aprile 1999; il 19 maggio 1999; il 23 giugno 1999 e approvato il 30 giugno 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», così dispone:

«4-*bis.* — L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— L'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante: «Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», così dispone:

«Art. 26 *(Concorsi di progettazione).* — 1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui alla direttiva n. 93/38/CEE e relative norme nazionali di recepimento.

2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

3. Le presenti disposizioni si applicano ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell'I.V.A. sia pari o superiore:

a) a 200.000 ecu per gli appalti di servizi di cui all'art. 1 del presente decreto;

b) a 400.000 ecu per gli appalti di servizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 93/38/CEE;

c) a 600.000 ecu per gli appalti di servizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 93/38/CEE.

4. Le presenti disposizioni si applicano, inoltre, a tutti i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti non sia inferiore a 200.000 ecu. Nel caso di concorsi indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)* o lettera *b)*, del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 93/38/CEE, tale valore è portato, rispettivamente, a 400.000 ecu e a 600.000 ecu.

5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.

6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione.

7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso.

8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.

9. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso.

10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente.

11. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6*A*.

12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6*B*; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine è pari a giorni sessanta.

13. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 93/38/CEE si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione.

14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificità della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni».

Nota all'art. 2:

— L'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295, recante «Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico», così recita:

«Art. 3 *(Interventi per l'adeguamento del sistema autostradale italiano e per la salvaguardia di Venezia).* — 1. Per gli interventi da realizzare in favore del sistema autostradale, ed in particolare delle tratte Asti-Cuneo e Siracusa-Gela, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 53,800 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000.

2. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 63,800 miliardi per il 1999 e a lire 135,400 miliardi per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge».

Nota all'art. 3:

— L'art. 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante «Disposizioni sui beni culturali», così recita:

«Art. 7 *(Provvedimenti a favore della diffusione della conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico, scientifico e culturale).* — 1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti, le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni con le soprintendenze. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente e la soprintendenza. Al finanziamento della quota a carico della singola soprintendenza si provvede mediante utilizzo e nei limiti del fondo per le iniziative e le attività culturali di cui al comma 7 dell'art. 2».

Note all'art. 4:

— I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2 della citata legge 8 ottobre 1997, n. 352, così recitano:

«Art. 2 *(Programmazione delle attività culturali).* — 1. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi compresi le associazioni ed i comitati, alle attività culturali dello Stato o a quelle cui lo Stato concorre finanziariamente, è regolata dal presente articolo.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il mese di agosto di ciascun anno, adotta il calendario delle iniziative culturali che si svolgeranno nel triennio successivo, indicando altresì l'eventuale piano di aumento dei livelli occupazionali. Ai fini della programmazione gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché le regioni, gli enti locali, le istituzioni e gli altri enti interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, propongono l'elenco delle iniziative culturali che intendono realizzare nel triennio successivo. Possono essere svolte manifestazioni, mostre ed altre attività culturali, anche se non inserite nel calendario medesimo.

3. Il calendario delle iniziative culturali, con l'indicazione dei soggetti che vi partecipano, è divulgato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Rientrano nelle attività culturali:

a) la manutenzione, la protezione, il restauro e l'acquisto delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni;

b) l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose di cui alla lettera *a)*, di convegni, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;

c) ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale, anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali, nonché le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni e a ricorrenze storiche;

d) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;

e) l'organizzazione di attività e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.

5. La partecipazione alla realizzazione delle attività culturali può avvenire mediante:

a) erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività e manifestazioni culturali;

b) erogazioni liberali in denaro a favore di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) prestazioni gratuite di servizi e cessioni gratuite di beni, in favore dei soggetti individuati nelle lettere *a)* e *b)*.

6. I rapporti tra i soggetti che intendono partecipare alle attività culturali, quelli che organizzano o realizzano le attività culturali medesime e lo Stato sono regolati da apposite convenzioni secondo lo schema-tipo adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle convenzioni devono essere stabilite le modalità di contribuzione e le forme di manifestazione al pubblico della partecipazione all'iniziativa. Nel caso in cui l'attività o la manifestazione culturale sia di preminente interesse locale, e coinvolga gli enti locali territoriali, la convenzione può essere stipulata direttamente tra gli stessi enti locali territoriali e i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera

consiliare dell'ente locale territoriale. Nel caso in cui l'attività o la manifestazione culturale coinvolga le regioni, la convenzione può essere stipulata direttamente con i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare.

7. Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito il fondo per le iniziative e le attività culturali. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 5 sono riassegnate con decreti del Ministro del tesoro al predetto fondo. Nel caso di attività o manifestazioni culturali di preminente interesse locale, e che coinvolgano le regioni e gli enti locali territoriali, le somme derivanti ai sensi del comma 5 sono assegnate direttamente al bilancio degli stessi enti interessati, con destinazione per le finalità previste dal presente articolo».

— I commi 8 e 9 dell'art. 2 della citata legge 8 ottobre 1997, n. 352, così recitano:

«8. Il Ministero per i beni culturali e ambientali mette a disposizione in apposite contabilità speciali da aprire in favore dei propri organi, ai sensi dell'art. 10 del regolamento emanato con D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, i fondi necessari alla realizzazione delle attività o manifestazioni culturali.

9. Il rendiconto annuale, accompagnato dalla relazione illustrativa del funzionario delegato che lo ha emesso, è reso pubblico e portato a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse. La relazione illustrativa contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione in ordine agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti».

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concenente: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili», così dispone:

«Art. 10 *(Contabilità speciali)*. — 1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entità dei relativi finanziamenti.

2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilità speciale stabilisce la durata massima della contabilità stessa. Il decreto è comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione.

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilità speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno.

4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilità speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalità previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilità di cui al comma 3.

5. Le contabilità speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del Tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale».

— Per l'art. 7 della citata legge 8 ottobre 1997, n. 352, si veda in nota all'art. 3.

— L'art. 12 della citata legge 8 ottobre 1997, n. 352, così recita:

«Art. 12 *(Norme sui generatori* aerosol *contenenti vernici)*. — 1. Chiunque produce generatori *aerosol* contenenti vernici è tenuto ad indicare sulle confezioni la formula chimica delle resine e dei solventi in essi contenuti. La formula chimica deve prevedere componenti neutralizzabili da solventi specificamente indicati sulla confezione stessa dalla ditta produttrice.

2. Il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1 è vietato decorso il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione *amministrativa pecuniaria* da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni».

Nota all'art. 6:

— L'art. 5 della legge 1° dicembre 1997, n. 420 (Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali), così recita:

«Art. 5 *(Contributi statali)*. — 1. Per il triennio 1997-1999 è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999, da destinare ai comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le edizioni nazionali e da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per l'anno 1997, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, sono concessi i seguenti contributi dello Stato:

a) alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, lire 3 miliardi;

b) al Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799, lire 2 miliardi;

c) al Comitato nazionale per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini, lire 1 miliardo;

a) al Comitato nazionale per le celebrazioni Voltiane, lire 1 miliardo;

e) al Comitato per Bologna, città europea della cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna, lire 1 miliardo;

f) al Comitato nazionale per la celebrazione del quarto centenario della morte di Giordano Bruno, lire 1 miliardo;

g) alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, lire 1 miliardo;

h) al Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della città di Cuneo, patria di Duccio Galimberti, lire 500 milioni;

i) per la celebrazione del duecentesimo anniversario della nascita di Gaetano Donizetti, lire 500 milioni.

2. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 è concesso un contributo statale di lire 1 miliardo ai Comitati per le celebrazioni dell'anno 2000.

3. Per la tempestiva realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione dei previsti comitati nazionali».

Nota all'art. 7:

— L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante «Interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, cosi dispone:

«Art. 2 *(Interventi per la ricostruzione della basilica di Noto)*. — 1. Per gli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della basilica di Noto, nonché per le operazioni di ricostruzione e restauro della basilica stessa, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, con ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendo si corrispondentemente ridotta l'autoriz-

zazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato».

Note all'art. 8:

— Il testo coordinato del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 203, recante: «Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1997, n. 155.

— I commi 31 e 32 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», così dispongono:

«31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunità economico-finanziarie ed al fine di ridurre il costo del debito, negli stessi casi in cui è ammesso il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo netto da finanziare previsto dalla legge finanziaria.

32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui suggetti stessi».

Nota all'art. 9:

— L'art. 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come sostituito dall'art. 22 della legge 30 marzo 1998, n. 88, così recita:

«Art. 40. — 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validità non superiore ad un anno.

3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 65».

Nota all'art. 10:

— La legge 7 marzo 1997, n. 53, recante: «Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 11:

— La legge 11 luglio 1986, n. 390, recante: «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 1986».

Nota all'art. 12:

— L'art. 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, 202, così recita:

«Art. 5-*bis*. — 1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema è trasformato in società per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro del tesoro assume la titolarità delle relative partecipazioni ed esercita i diritti dell'azionista d'intesa con l'autorità competente in materia di turismo e spettacolo per la determinazione degli indirizzi culturali e d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la definizione della politica industriale cinematografica dell'Ente S.p.a.

3. La società presenta, annualmente, all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione.

4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la società stipula convenzioni con l'IRI S.p.a. nei settori di attività di interesse comune».

Nota all'art. 13:

— L'art. 30 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, così recita:

«Art. 30. — Alla dipendenza del Provveditorato generale è istituito l'Archivio delle pubblicazioni dello Stato per conservare le pubblicazioni edite dallo Stato o col suo concorso, possibilmente dalla costituzione del Regno in poi, e tutte le stampe di carte-valori.

Detto Archivio è destinato anche a fornire agli studiosi che ne facciano richiesta, ragguagli bibliografici su determinati argomenti riferentisi alle raccolte dell'Archivio.

Le pubblicazioni e gli stampati appartenenti all'Archivio delle pubblicazioni non possono, per qualsiasi motivo, essere portati fuori dai locali dell'Archivio medesimo».

99G0314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1999, n. **238.**

Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 32, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1998;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1999;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Demanio idrico

1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne.

3. Ai sensi dell'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la raccolta delle acque di cui al comma 2 in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti, nonché delle discipline delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trattamento e di depurazione delle acque.

4. Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, può essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'articolo 910 del codice civile, gli articoli 1, 2, 3 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, l'articolo 1, l'articolo 103, secondo comma, dalla parola: «Se» alla parola: «caso» e l'articolo 104 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 4

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 32, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è il seguente:

«Art. 32 *(Abrogazione di norme).* — 3. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi alle Camere, uno o più regolamenti con i quali sono individuate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge ed indicati i termini della relativa abrogazione in connessione con le fasi di attuazione della presente legge nei diversi ambiti territoriali».

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regola-

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 28, commi 3 e 4, della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36:

«3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36:

«Art. 1 *(Tutela e uso delle risorse idriche).* — 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici):

«Art. 4. — Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 103, secondo comma, del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 103. — Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile, il quale provvede ad accertare la quantità di acqua scoperta.

Lo scopritore avrà titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 95.

Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sarà determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta.

In ogni caso è riservata al proprietario del fondo una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso».

99G0312

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 giugno 1999, n. **239.**

Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, recante: «Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed in particolare l'articolo 9;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Rilevato che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996, come modificato ed integrato dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 6, comma 1, lettera *g)* e dall'articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo n. 134 del 1998, prescrive di determinare i criteri di ripartizione della quota del FUS - Fondo unico dello spettacolo, destinata alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, secondo i principi dal medesimo articolo indicati;

Sentito il parere della conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 21 gennaio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 aprile 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con nota 2 giugno 1999, prot. n. 11221;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Criteri generali

1. La quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, di seguito definita «il fondo», ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito indicato come «decreto», è attribuita sulla base dei seguenti criteri:

a) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione della misura dei contributi ricevuti in passato;

b) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione delle caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività, con proiezione triennale, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione e del giudizio di qualità della medesima;

c) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione dei costi degli organici funzionali, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 2.

Percentuali di ripartizione

1. Le percentuali di ripartizione di cui all'articolo 1, sono così determinate:

a) in relazione alla lettera *a),* la quota è determinata nel 60 per cento del fondo;

b) in relazione alla lettera *b),* la quota è determinata nel 20 per cento del fondo, ripartita in due quote, rispettivamente del 10 per cento con riferimento alla rilevazione della produzione, e del 10 per cento da attribuire in considerazione della qualità artistica dei programmi e dei progetti;

c) in relazione alla lettera *c),* la quota è determinata nel 20 per cento del fondo.

Art. 3.

Indicatori di rilevazione della produzione

1. Ai fini della rilevazione della produzione, sono definiti appositi indicatori di rilevazione, individuati con riferimento ai diversi tipi di manifestazioni, tenute nel triennio precedente a quello di determinazione della quota del fondo, quali la lirica sia con impiego fino a 100 elementi sia oltre tale numero, il balletto con o senza orchestra, i concerti sinfonico-corali, i concerti sinfonici, i concerti da camera con impiego di almeno dodici orchestrali, le opere in forma di concerto.

2. Gli indicatori di rilevazione di cui al comma 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione, nelle seguenti misure: punti 10 per lirica con impiego di oltre 100 elementi, punti 6,5 per la lirica con impiego fino a 100 elementi, punti 4 per il balletto con orchestra, punti 2 per il balletto con musica registrata, punti 2,5 per i concerti sinfonico-corali, punti 2 per i concerti sinfonici, punti 1 per i concerti da camera con impiego di almeno 12 orchestrali. Per le manifestazioni costituite da opere in forma di concerto, il corrispondente punteggio è ridotto alla metà; per le manifestazioni costituite da abbinamento di composizioni anche di tipo diverso, il punteggio attribuito a ciascuna composizione è pari al 50 per cento di quello previsto per la manifestazione corrispondente. Il punteggio attribuito al balletto con orchestra o con musica registrata è ulteriormente aumentato di 1 punto, per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni.

3. Per l'attività concertistica della fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 2 sono aumentati del 50 per cento. I punteggi attribuiti alle manifestazioni effettuate dalla fondazione Arena di Verona sono ridotti della metà.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'entità della produzione della fondazione, sia nel suo valore complessivo, sia con riferimento a ciascun tipo di manifestazione, non può essere inferiore a quella del triennio precedente.

Art. 4.

Riparto delle quote

1. La quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* è assegnata a ciascuna fondazione sulla base della percentuale media ricavata dalla misura dei contributi ad essa assegnati in via ordinaria a valere sul Fondo unico dello spettacolo nell'ultimo triennio, con esclusione dei contributi finalizzati al sostegno dell'attività all'estero eventualmente erogati.

2. La quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b),* è ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il numero dei punti dell'attività triennale a pagamento realizzati da ciascuna fondazione e la somma totale dei punti ottenuti sommando i dati numerici delle fondazioni. L'attività è dimostrata mediante la documentazione prevista dalle leggi tributarie vigenti, ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

3. La quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b),* relativa alla valutazione degli aspetti qualitativi dell'attività triennale, è ripartita su parere della Commissione

consultiva per la musica, e su parere della Commissione consultiva per la danza, limitatamente a tale ultima attività; il parere è espresso considerando anche quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto. Le commissioni possono definire, in base al proprio giudizio sugli aspetti qualitativi, una misura del contributo non superiore o non inferiore del 20 per cento rispetto a quella che sarebbe erogata in base alla percentuale già definita ai sensi del comma 2.

4. La quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* relativa alla considerazione degli organici funzionali e dei relativi costi, è ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il costo sostenuto dalla singola fondazione e il totale dei costi sostenuti dalle fondazioni. Sono considerati gli organici funzionali approvati dall'amministrazione vigilante fino all'anno 1998.

Art. 5.

Partecipazione dei privati

1. La partecipazione dei privati, da considerare ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera *e),* e 25 del decreto è rappresentata dagli apporti al patrimonio ed alla gestione della fondazione, da parte di tutti i soggetti diversi dai partecipanti pubblici obbligatori, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto.

2. Sulla quota del fondo, spettante alla singola fondazione in base al presente regolamento, è operata una riduzione nella misura del 5 per cento della somma complessivamente ottenuta dalla medesima fondazione, quale apporto al patrimonio e contributo alla gestione. La riduzione è operata in somme identiche per ciascuno degli anni del triennio successivo a quello di adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, ovvero per gli enti che si siano trasformati prima dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo, per ciascuno degli anni del triennio successivo all'approvazione della trasformazione in fondazione.

3. Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del comma 2, nonché gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono destinati al sostegno delle altre attività musicali e di danza, destinatarie di contributi ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 6.

Procedimento di erogazione

1. Le fondazioni sono tenute a presentare entro il termine del 15 ottobre dell'ultimo anno di ogni triennio i progetti e i programmi di attività, corredati di dati ed elementi necessari per l'applicazione dell'articolo 4, con proiezione triennale, ed a comunicare il costo dell'organico funzionale derivante dal contratto collettivo nazionale vigente.

2. Il Dipartimento provvede ad acquisire i pareri delle Commissioni consultive per la musica e per la danza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 10 novembre e, nei trenta giorni successivi, definisce le percentuali di riparto di cui all'articolo 4.

3. Il contributo è erogato, per ciascun anno, in due rate, salvo diversa disposizione di legge. La prima rata, pari all'80 per cento della quota del fondo spettante alla fondazione, è erogata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento; la seconda rata è erogata entro il 31 ottobre del medesimo anno. Per il primo anno del triennio, nel caso in cui alla data del 28 febbraio non siano stati determinati i criteri di riparto, la quota è determinata con riferimento all'ultimo anno del triennio precedente.

4. L'erogazione della prima rata è subordinata alla presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e del relativo programma di attività. Anche ai fini del comma 3, le fondazioni presentano il bilancio consuntivo di ciascun anno entro il 30 giugno dell'anno successivo, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, con riferimento sia a quanto previamente dichiarato, ai sensi comma 1, sia a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto.

5. L'accertamento, a consuntivo di esercizio, di attività annuale inferiore a quella valutata in sede di riparto comporta riduzione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b),* in misura proporzionale alla percentuale di flessione dell'attività.

Art. 7.

Ingressi gratuiti

1. Il mancato rispetto, riferito a singolo spettacolo, ed a ciascun ordine di posti, della percentuale del 5 per cento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, comporta, nel caso di prima violazione, la riduzione del contributo statale dell'anno di riferimento in misura pari a dieci volte l'importo dei biglietti elargiti oltre la percentuale di legge; nel caso di seconda violazione, la somma è raddoppiata.

2. Le somme di cui al comma 1, sono recuperate, nel caso in cui vi sia già stata completa erogazione del contributo annuale, a valere sul contributo statale dell'anno immediatamente successivo.

3. In caso di ulteriore violazione, oltre quanto previsto dal comma 1, nel medesimo o in successivo esercizio, non si fa luogo ad erogazione del contributo spettante alla fondazione per l'anno successivo a quello in cui l'evento si è verificato.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come «Ministero» controlla il rispetto di quanto previsto al comma 1, mediante:

a) esame di quanto specificamente attestato in merito dal collegio dei revisori della fondazione nella relazione di cui all'articolo 14 del decreto;

b) verifiche ispettive, svolte in contraddittorio con l'amministrazione.

5. Nel caso di cui alla lettera *b),* del comma 4, il verbale costituisce atto di definitivo accertamento della

violazione; nel caso di cui alla lettera *a),* del comma 4, il Mìnistero contesta la violazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione e provvede nei successivi sessanta giorni. La fondazione può presentare proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla contestazione.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per il triennio 1998-2000, ai fini della definizione della quota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* si tiene conto del triennio 1994-1996. Per la definizione degli indicatori di rilevazione di cui all'articolo 3, si tiene conto della media della produzione del triennio precedente al 1998. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 4, gli organici funzionali sono individuati in quelli approvati al 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 giugno 1999

Il Ministro
per i beni e le attività culturali
MELANDRI

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 332

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante: «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1996, n. 161.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante: «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1967, n. 233.

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1985, n. 104.

— Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1995, n. 77.

— Per il titolo del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (v. nota al titolo).

— Il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1998, n. 105.

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 (Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, n. 19, 29 gennaio 1998, n. 20 e 23 aprile 1998, n. 134), è il seguente:

«Art. 9 *(Commissione consultiva per la musica).* — 1. La commissione consultiva per la musica, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800;

b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attività;

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonché di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

«Art. 12. — La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1, deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è il seguente:

«Art. 24 *(Contributi dello Stato).* — 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinato alle fondazioni

derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, sono determinati dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-regioni. I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. I criteri vengono determinati sulla base dei seguenti principi:

a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla successiva lettera *e)*;

b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale;

d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e laboratori di costruzione scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario triennale di cui all'art. 6, lettera *c)*;

e) considerazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Gli elementi indicati alla lettera *c)*, del comma 2, dovranno essere valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione di indicatori di rilevazione.

4. Gli elementi indicati alla lettera *e)*, del comma 2, sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25 del presente decreto.

5. La somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota predetta, è determinata in percentuale sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, in misura non modificabile per almeno tre anni».

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«2. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le fondazioni non presentano partecipazione di privati, ovvero la medesima è inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano».

— Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera *g)*, del citato decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, è il seguente:

«*g)* nel comma 1, dell'art. 24, le parole: "agli enti lirici" sono sostituite dalle seguenti: "alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*;" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1998."».

— Il testo dell'art. 8, comma 5, del citato decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, è il seguente:

«5. Al fine del calcolo delle percentuali di cui all'art. 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la percentuale delle tessere nominative e dei biglietti gratuiti, non corrispondenti a casi espressamente previsti dalla legge, non può superare complessivamente il cinque per cento dei posti disponibili, ragguagliata a ciascuna categoria di essi. Il rispetto della predetta percentuale è condizione per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, vedi note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), è il seguente:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni».

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative), è il seguente:

«Art. 1 *(Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — 1. Oltre ai casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

g) di non aver riportato condanne penali;

h) qualità di vivenza a carico;

i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è il seguente:

«Art. 17 *(Conservazione dei diritti)*. — 1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni:

a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;

b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;

c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;

d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 24, comma 2, lettera *e)*, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, vedi nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è il seguente:

«Art. 25 *(Disposizioni tributarie)*. — 1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2, del presente decreto, nonché dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, 65, comma 2, lettera *c-quinquies)*, e 110-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di cui all'art. 8, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i)*, e 65, comma 2, lettera *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento».

— Il testo dell'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è il seguente:

«2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio».

— Il testo dell'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, è il seguente:

«3. Lo statuto è eventualmente modificato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'art. 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'art. 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione».

— Per il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, vedi nelle note alle premesse.

— Per il testo della legge 20 aprile 1985, n. 163, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è il seguente:

«Art. 17. — 1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni:

a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;

b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;

c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;

d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari.

2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, del citato decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, vedi nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è il seguente:

«Art. 14. — 1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni:

a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;

b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;

c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;

d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari.

2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario».

99G0315

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 21 luglio 1999.

Modificazione degli articoli 76-*bis*, 126 e 126-*bis* del regolamento del Senato.

Art. 1.

1. All'art. 76-*bis*, al comma 1, dopo la parola: «CNEL» sono inserite le seguenti: «, nonché gli schemi di decreto legislativo»; conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: «Relazione tecnica sui disegni di legge, sugli schemi di decreto legislativo e sugli emendamenti».

Art. 2.

1. All'art. 126, il comma 2 è abrogato.

Art. 3.

1. All'art. 126-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

2-*ter*. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare.

2-*quater*. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-*ter*, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

2-*quinquies*. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea».

Il Presidente: MANCINO

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 28).

Presentato dai senatori COVIELLO, RIPAMONTI, VEGAS, MORANDO, FERRANTE, TAROLLI, MORO, MARINO, MANTICA e DONDEYNAZ il 30 giugno 1999.

Esaminato dalla Giunta per il regolamento nelle sedute del 15 e del 20 luglio 1999.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 19 luglio e nella seduta pomeridiana del 21 luglio 1999.

Approvato nella seduta pomeridiana del 21 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 76-*bis* del regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 76-*bis (Relazione tecnica sui disegni di legge, sugli schemi di decreto legislativo e sugli emendamenti).* — 1. Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa, di iniziativa regionale o del CNEL, *nonché gli schemi di decreto legislativo* che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.

2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1.

3. Le Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5ª Commissione permanente possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Presidente del Senato richiede al Presidente della Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, le valutazioni sulle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione di decreti-legge o dalla emanazione di decreti legislativi, quando la relativa domanda sia presentata in forma scritta da almeno un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia. Per i decreti-legge la domanda non può essere avanzata oltre il quinto giorno dal deferimento del disegno di legge di conversione alla Commissione competente».

Nota all'art 2:

— Il testo dell'art. 126 del regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 126 *(Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria)*. — 1. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge finanziaria sono deferiti alla 5ª Commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge finanziaria sono contestualmente deferiti alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.

(Il comma 2 è abrogato).

3. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge finanziaria rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.

5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5ª Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5ª Commissione permanente senza diritto di voto.

7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5ª Commissione permanente.

8. La 5ª Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, che concerne anche — in separate sezioni — gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.

9. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento del disegno di legge finanziaria, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.

10. Ciascuna Commissione, durante l'esame congiunto, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.

11. Dalla data del deferimento del disegno di legge finanziaria e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, né disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti.

12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 126-*bis* del regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 126-*bis (Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica)*. — 1. La discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'art. 55, comma 5.

2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 126, escluso quello relativo alle modifiche della legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2-bis. *Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di programmazione economico-finanziaria come approvata dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.*

2-ter. *Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare.*

2-quater. *Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-*ter*, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.*

2-quinquies. *Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea».*

99A6315

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 22 luglio 1999.

Piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle

spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici»;

Visto l'art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici»;

Visto l'art. 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195, recante «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 22 luglio 1999 ha approvato il piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999;

Visti gli articoli 2 e 6 del Regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione, subordinatamente all'avvenuto deposito dei rendiconti di esercizio degli anni 1997 e 1998 da parte dei movimenti e partiti politici beneficiari che risultino a ciò tenuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Roma, 22 luglio 1999

Il Presidente
VIOLANTE

Il Segretario generale
ZAMPINI

XIII LEGISLATURA

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 164/1999

Oggetto: Piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999.

Riunione di giovedì 22 luglio 1999, ore 14.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visto l'art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999;

Viste le comunicazioni in data 18 e 24 giugno 1999 del Ministero dell'interno relative al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati;

Vista la comunicazione in data 6 luglio 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa alla quantificazione del fondo anzidetto;

Viste la comunicazione in data 13 luglio 1999 e le successive note integrative in data 16 e 19 luglio 1999 dell'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione concernenti i risultati della consultazione elettorale del 13 giugno 1999;

Constatato che tutti i movimenti e partiti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante nella predetta consultazione elettorale hanno presentato nel termine la richiesta ai sensi del menzionato art. 1, commi 2 e 10, della legge n. 157 del 1999 e che, pertanto, non si sono verificate decadenze;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 7, della più volte citata legge n. 157, il rimborso deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 luglio 1999 senza il vincolo di garanzie bancarie o fidejussorie;

Delibera:

Art. 1.

Il piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente delibera.

Art. 2.

È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 della presente delibera a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi indicati.

All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1999, secondo le modalità indicate, anche via fax, dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante. Eventuali interessi maturati sul deposito bancario dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

Le erogazioni di cui alla presente delibera sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

Art. 4.

Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 164/1999 DEL 22 LUGLIO 1999

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI L. 167.526.279.000 RELATIVO ALLE SPESE ELETTORALI DEI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 13 GIUGNO 1999
(Articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157)

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Voti	Rimborso	
		Lire	pari ad Euro
FORZA ITALIA	7.813.948	42.660.621.264	22.032.372,17
DEMOCRATICI DI SINISTRA	5.387.729	29.414.563.079	15.191.354,04
PATTO SEGNI - ALLEANZA NAZIONALE	3.194.661	17.441.403.883	9.007.733,37
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA	2.625.881	14.336.122.383	7.403.989,31
I DEMOCRATICI	2.402.435	13.116.208.304	6.773.956,27
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA	1.391.595	7.597.479.180	3.923.770,54
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	1.327.327	7.246.604.973	3.742.559,13
PARTITO POPOLARE ITALIANO	1.316.830	7.189.296.102	3.712.961,57
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO	805.320	4.396.682.895	2.270.697,21
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	670.957	3.663.121.697	1.891.844,47
CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - LIBERALI E DEMOCRATICI PER L'EUROPA	669.919	3.657.454.687	1.888.917,71
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	622.261	3.397.263.566	1.754.540,21
FEDERAZIONE DEI VERDI	548.987	2.997.220.673	1.547.935,29
UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA - UDEUR	498.742	2.722.905.703	1.406.263,44
MOVIMENTO SOCIALE - FIAMMA TRICOLORE	496.030	2.708.099.410	1.398.616,62
LISTA DINI - RINNOVAMENTO ITALIANO	353.890	1.932.079.310	997.835,69
PARTITO PENSIONATI	233.874	1.276.846.242	659.436,05
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	168.620	920.588.921	475.444,50
SUDTIROLER VOLKSPARTEI	156.005	851.716.728	439.874,98
Totale	**30.685.011**	**167.526.279.000**	**86.520.102,57**

99A6353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 22 luglio 1999.

Piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici»;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per le elezioni dei Consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici»;

Visto l'art. 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195, recante «Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 22 luglio 1999 ha approvato il piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999;

Visti gli articoli 2 e 6 del Regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione, subordinatamente all'avvenuto deposito dei rendiconti di esercizio degli anni 1997 e 1998 da parte dei movimenti e partiti politici beneficiari che risultino a ciò tenuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Roma, 22 luglio 1999

Il Presidente
VIOLANTE

Il Segretario generale
ZAMPINI

XIII LEGISLATURA

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 165 /1999

Oggetto: Piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999.

Riunione di giovedì 22 luglio 1999, ore 14.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999;

Vista la comunicazione in data 18 giugno 1999 del Ministero dell'interno relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, riferiti a detta Regione;

Vista la comunicazione in data 6 luglio 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa alla quantificazione del fondo anzidetto;

Vista la comunicazione in data 9 luglio 1999 del Consiglio regionale della Sardegna concernente i risultati della consultazione elettorale per il rinnovo di quel Consiglio regionale;

Ritenuto che l'art. 1, comma 10, della citata legge n. 157 del 1999 non si applica alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 7, della più volte citata legge n. 157, il rimborso deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 luglio 1999 senza il vincolo di garanzie bancarie o fidejussorie;

Delibera:

Art. 1.

Il piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente delibera.

Art. 2.

È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 della presente delibera a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi indicati.

All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1999, secondo le modalita indicate, anche via fax, dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante. Eventuali interessi maturati sul deposito bancario dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

Le erogazioni di cui alla presente delibera sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

Art. 4.

Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 165/1999 DEL 22 LUGLIO 1999

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI LIRE 5.681.088.000 RELATIVO ALLE SPESE ELETTORALI DEI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 13 E 27 GIUGNO 1999
(Articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157)

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Voti	Rimborso	
		Lire	pari ad Euro
FORZA ITALIA - SARDEGNA	169.470	1.185.958.288	612.496,34
DEMOCRATICI DI SINISTRA	122.675	858.484.882	443.370,44
PARTITO POPOLARE ITALIANO	87.566	612.790.602	316.479,93
ALLEANZA NAZIONALE	85.201	596.240.232	307.932,38
FEDERAZIONE DEMOCRATICA	49.584	346.990.947	179.205,87
I DEMOCRATICI - IN EUROPA CON PRODI	46.857	327.907.284	169.349,98
SOCIALISTI UNITI	43.250	302.665.344	156.313,61
PARTITO SARDO D'AZIONE	38.422	268.878.795	138.864,31
PATTO SEGNI - RIFORMATORI SARDI	38.259	267.738.114	138.275,20
UNIONE DEMOCRATICA PER LA REPUBBLICA	35.177	246.170.146	127.136,27
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO	34.866	243.993.755	126.012,26
PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA	31.713	221.928.926	114.616,72
NUOVO MOVIMENTO	28.771	201.340.685	103.983,79
Totale	**811.811**	**5.681.088.000**	**2.934.037,10**

99A6354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 22 luglio 1999.

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 9 maggio 1999 nel collegio n. 20 della circoscrizione Puglia.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI PEPUTATI

Visto l'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto il Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 22 luglio 1999, ha approvato il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 9 maggio 1999 nel collegio n. 20 della circoscrizione Puglia;

Visti gli articoli 2 e 6 del Regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei contributi secondo quanto previsto nella predetta deliberazione.

Roma, 22 luglio 1999

Il Presidente
VIOLANTE

Il Segretario generale
ZAMPINI

XIII LEGISLATURA
DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 166/1999

Oggetto: Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 9 maggio 1999 nel collegio n. 20 della circoscrizione Puglia.

Riunione di giovedì 22 luglio 1999, ore 14.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1, della legge 27 luglio 1995, n. 309;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del contributo statale ai partiti e movimenti politici per il rimborso delle spese elettorali sostenute per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 9 maggio 1999 nel collegio n. 20 della circoscrizione Puglia;

Visti il numero degli abitanti del sopra menzionato collegio elettorale e gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, ai fini della rivalutazione dell'indice di lire 800 per le elezioni suppletive svoltesi successivamente all'entrata in vigore della ricordata legge n. 309 del 1995;

Vista la comunicazione del Servizio prerogative e Immunità della Camera dei deputati in ordine ai risultati della sopra menzionata elezione suppletiva;

Viste le dichiarazioni di collegamento per il rimborso delle spese elettorali rese dal candidato risultato eletto e dal candidato che ha conseguito almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi;

Visto il Regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994;

Delibera:

Il piano di ripartizione del contributo statale per il rimborso delle spese elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 9 maggio 1999 nel collegio n. 20 della circoscrizione Puglia è determinato secondo il prospetto allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante.

L'erogazione del contributo sopra indicato è subordinata al deposito del consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, nonchè, in pendenza dei controlli demandati alla Corte dei conti e dei termini per la definitività del piano di ripartizione, alla presentazione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 2 del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174, del 27 luglio 1994. Gli interessi maturati sul deposito bancario delle somme destinate al contributo saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Ai termini di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del sopra menzionato Regolamento di attuazione della legge n. 515, del 1993, si applica la sospensione feriale prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147, del 25 giugno 1999.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 166 DEL 22 LUGLIO 1999

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 9 MAGGIO 1999 COLLEGIO UNINOMINALE N. 20 - CIRCOSCRIZIONE PUGLIA (legge 10 dicembre 1993, n. 615, art. 9-*bis*)

Candidati	Voti conseguiti dal candidato	Partiti e Movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo Lire	Contributo pari ad Euro
TATARELLA Salvatore candidato eletto . . .	24.759	Alleanza Nazionale	68.912.822	35.590,50
TEDESCO Alberto candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	16.007	L'Ulivo - Alleanza per il Governo	44.552.992	23.009,70
Totale voti . . .	40.766	Totale contributo da erogare . . .	113.465.814 (*)	58.600,20

(*) Importo risultante dalla moltiplicazione del numero degli abitanti del collegio elettorale, pari a 130.392, per l'indice di L. 870,19.

99A6355

DELIBERAZIONE 20 luglio 1999.

Modificazioni agli articoli 74, 75, 85, 86, 87, 119 e 123-*bis* del regolamento della Camera dei deputati.

Il comma 1 dell'art. 74 è sostituito dal seguente:

«1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai principî contenuti nei trattati dell'Unione europea».

Il comma 3 dell'art. 74 è sostituito dal seguente:

«3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea».

Il comma 2 dell'art. 75 è sostituito dal seguente:

«2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea».

All'art. 85, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo».

Il comma 5 dell'art. 86 è sostituito dai seguenti:

«4-*bis*. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'art. 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

5-*bis*. Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere».

All'art. 87, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'art. 86, comma 2».

I commi 7 e 8 dell'art. 119 sono sostituiti dai seguenti:

«7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.

8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'art. 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito».

Il comma 1 dell'art. 123-*bis* è sostituito dal seguente:

«1. I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione di cui all'art. 118-*bis*, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo è presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee».

Il comma 3 dell'art. 123-*bis* è sostituito dai seguenti:

«3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimità la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronunzia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facoltà di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni.

3-*bis*. Fermo quanto disposto dall'art. 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea».

Il Presidente: VIOLANTE

LAVORI PREPARATORI

(*Documento II, n. 40*).

Presentato dalla Giunta per il regolamento il 7 luglio 1999 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 5, 19 e 26 maggio e del 2, 24, 29 e 30 giugno 1999.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 16 luglio 1999 e da essa approvato nella seduta del 20 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alla deliberazione:

— Il testo degli articoli 74, 75, 85, 86, 87, 119 e 123-*bis* del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 20 luglio 1999, sopra riportate, è il seguente:

«Art. 74. — *1.* Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, *anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai principî contenuti nei trattati dell'Unione europea.*

2. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, deve trasmettere il progetto alla Commissione bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti nell'art. 73.

3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. *Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea*».

«Art. 75. — *1.* La Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'art. 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e su quelli concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.

2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. *Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea*».

«Art. 85. — *1.* Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.

1-bis. *Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.*

2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.

3. Ciascun deputato può altresì intervenire, non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86.

4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'art. 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.

7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli

emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse».

«Art. 86. — *1.* Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.

2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.

3. Il Comitato dei nove previsto dall'art. 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.

4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

4-bis. *Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'art. 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.*

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

5-bis. *Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere.*

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.

9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

10. È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea».

«Art. 87. — *1.* La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'art. 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

3-bis. *Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'art. 86, comma 2.*

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione di articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del comma 2 dell'art. 116».

«Art. 119. — *1.* L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio.

2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle tabelle allegate relative ai singoli stati di previsione e della relazione previsionale e programmatica, allorché i disegni di legge sono presentati dal Governo alla Camera. Quando essi sono presentati al Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 120, ha la durata di trentacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate dal Senato.

3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La Commissione bilancio avvia altresì, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

4. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Possono tuttavia essere adottate le deliberazioni relative alla conversione di decreti-legge, ai progetti di legge collegati alla

manovra contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nonché quelle concernenti i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recezione e attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari. In tali casi possono essere disposte, per la discussione in Assemblea, sedute supplementari.

5. Durante la sessione di bilancio, la Commissione bilancio e programmazione esamina, ai fini dell'espressione dei pareri di cui agli articoli 73, 74, 93 e 94, solo i disegni di legge di cui è consentita l'approvazione ai sensi del comma 4.

6. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti evitando, di norma, la contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute dell'Assemblea. Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in Commissione. È tuttavia consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dal comma 3 dell'art. 120.

7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.

8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'art. 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito».

«Art. 123-*bis*. — *1.* I progetti di leggi collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione *di cui all'art. 118*-bis, *comma 2,* e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. *Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo è presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee.*

2. Il Governo può richiedere che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, riferito alle scadenze connesse alla manovra finanziaria complessiva.

3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimità la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronunzia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facoltà di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni.

3-bis. *Fermo quanto disposto dall'art. 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione e rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.*

4. Salva diversa decisione adottata all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, l'esame e le votazioni sui progetti di legge di cui al comma 1 non possono avvenire negli stessi giorni nei quali sono discussi i disegni di legge finanziaria e di bilancio ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119».

Note all'art. 86:

— I commi 2 e 3 dell'art. 86 del Regolamento della Camera dei deputati sono riportati sopra, nelle note alla deliberazione.

— L'art. 81, quarto comma, della Costituzione così recita:

«Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

Nota all'art. 87:

— Il comma 2 dell'art. 86 del Regolamento della Camera dei deputati è riportato sopra, nelle note alla deliberazione.

Note all'art 119:

— L'art. 149 del Regolamento della Camera dei deputati così recita:

«*1.* Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.

2. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo Comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, e può altresì votare una risoluzione a norma dell'art. 117».

— I commi 1, 3 e 6 dell'art. 120 del Regolamento della Camera dei deputati così recitano:

«*1.* Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle Commissioni competenti per materia.

3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.

6. Scaduto il termine previsto nel comma 3, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi quattordici giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi e approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia».

— L'art. 121 del Regolamento della Camera dei deputati così recita:

«*1.* Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. In questa sede possono essere, altresì, presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio.

2. Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti e il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione, ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo, nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma 1, sono presentati alla Commissione bilancio, che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma 1, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'art. 120.

3. Gli emendamenti presentati direttamente presso la Commissione bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il parere alla Commissione competente, che si pronunzia entro il giorno successivo o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'art. 86.

5. Fermo quanto disposto dall'art. 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 120. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera, ai sensi del comma 2 dell'art. 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea».

— Il comma 1 dell'art. 123 del Regolamento della Camera dei deputati così recita:

«*1.* Qualora la relazione generale sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio non sia presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo, corredati dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia».

*Note all'art. 123-*bis*:*

— Il comma 2 dell'art. 118-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati così recita:

«*2.* La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni. A tal fine il Presidente della Camera si avvale dei poteri di cui al comma 7 dell'art. 119».

— L'art. 89 del Regolamento della Camera dei deputati così recita:

«*1.* Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano».

99A6316

DELIBERAZIONE 20 luglio 1999.

Modificazioni agli articoli 16-*bis*, 143 e 154 e aggiunta dell'art. 96-*ter* del regolamento della Camera dei deputati.

Il comma 1 dell'art. 16-*bis* è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni».

All'art. 16-*bis,* dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis.* Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'art. 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6».

Dopo il capo XIX-*bis,* è aggiunto il seguente:

«CAPO XIX-*ter*

DELL'ESAME DEGLI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO

Art. 96-*ter.*

1. Gli schemi di atti normativi del Governo, trasmessi alla Camera per il parere parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per materia secondo le disposizioni dell'art. 143, comma 4.

2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implichino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale i suddetti schemi sono assegnati per il parere ai sensi del comma 1 trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinché esso li esamini. Si applicano le disposizioni dell'art. 16-*bis,* commi 3, 4 e 5, secondo periodo.

4. Qualora gli schemi di cui al comma 1 investano in misura rilevante aspetti di competenza di Commissioni diverse da quella alla quale essi sono assegnati, queste possono chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzate a trasmettere propri rilievi alla Commissione competente per materia. La Commissione alla quale gli schemi sono assegnati a norma del comma 1 può chiedere al Presidente della Camera di invitare altre Commissioni a formulare propri rilievi sugli aspetti di loro competenza. Qualora il Presidente della Camera accolga le richieste avanzate ai sensi del presente comma, i suddetti rilievi possono essere espressi entro i successivi otto giorni, ovvero nel diverso termine fissato dal Presidente medesimo.

5. La Commissione competente per materia esprime il proprio parere entro il termine stabilito dalla legge a

norma della quale esso è stato richiesto o, in mancanza, entro il termine fissato ai sensi dell'art. 143, comma 4. Il parere espresso, unitamente ai rilievi formulati dalla Commissione bilancio a norma del comma 2, è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo».

Il comma 4 dell'art. 143 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera che lo trasmette al Governo».

All'art. 154, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli 16-*bis,* comma 6-*bis,* e 96-*ter*».

Il Presidente: VIOLANTE

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 41).

Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 7 luglio 1999 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 5, 19 e 26 maggio e del 2, 24, 29 e 30 giugno 1999.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 16 luglio 1999 e da essa approvato — nel testo riformulato il 20 luglio dalla Giunta per il Regolamento — nella seduta del 20 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alla deliberazione:

— Il testo degli articoli 16-*bis*, 143 e 154 del Regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 20 luglio 1999, sopra riportate, è il seguente:

«Art. 16-*bis*. - *1.* Il Comitato per la legislazione è composto di *dieci* deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'art. 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.

6-bis. *Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'art. 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.*

7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento».

«Art. 143. — *1.* Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i

Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.

4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare *su* atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, *e ne dà notizia all'Assemblea* nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento *dei lavori della Camera,* il Presidente della Camera può *differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo.* Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. *Ove la richiesta verta su* atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo».

«Art. 154. — *1.* In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-*bis* e 96-*bis*.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.

4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli 16-bis, *comma 6*-bis, *e 96*-ter.

5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'art. 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 19.

6. Le disposizioni dell'art. 102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data dell'entrata in vigore di esse.

7. La disposizione di cui all'art. 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore».

Nota all'art. 16-bis:

— Il comma 2 dell'art. 79 del Regolamento della Camera dei deputati così recita:

«2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea».

I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 16-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati sono riportati sopra, nelle note alla deliberazione.

Nota all'art. 96-ter:

— Il comma 4 dell'art. 143 del Regolamento della Camera dei deputati è riportato sopra, nelle note alla deliberazione.

I commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9 dell'art. 79 del Regolamento della Camera dei deputati così recitano:

«*1.* Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.

4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:

a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;

b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;

c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;

d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

9. La Commissione può nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli».

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 16-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati sono riportati sopra, nelle note alla deliberazione.

99A6317

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 19 aprile 1999.

Revoca dei contributi concessi alla società Villaggio Camping Petralonga S.r.l., ai sensi della legge n. 556/1988.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO III-B DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997 e 2 novembre 1998 recanti, rispettivamente, la nomina e la conferma dell'incarico di Capo del dipartimento del turismo al dott. Stefano Landi;

Visto il decreto 28 gennaio 1999 con il quale il capo del dipartimento ha delegato la firma degli atti al dott. Antonio Sereno;

Visti la legge 30 dicembre 1988, n. 556, e il decreto 31 dicembre 1988;

Visto il decreto 4 agosto 1989 di approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Calabria;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura la Villaggio Camping Petralonga S.r.l., concessionario per l'attuazione del progetto «Villaggio Camping Petralonga»;

Vista la nota del 29 ottobre 1997 con la quale la regione ha trasmesso la delibera di giunta regionale di revoca dei contributi concessi al riferito concessionario;

Vista la nota del 10 marzo 1999 con la quale la regione ha rassicurato in merito alla non impugnativa della delibera di revoca da parte del concessionario e della scadenza dei relativi termini;

Visti i decreti 6 dicembre 1994 e 7 dicembre 1995 di impegno dei contributi in conto interessi, sesta e settima annualità, a favore dei progetti finanziati ai sensi della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 15 aprile 1998 di liquidazione dei contributi in conto interessi, sesta e settima, in misura ridotta a favore della regione per la realizzazione dei progetti andati a buon fine;

Considerato che in conseguenza della revoca, occorre provvedere al versamento all'entrata del bilancio statale, per la successiva riassegnazione al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, di due annualità di contributo in conto interessi pari a lire 94,4 milioni ciascuna, sesta e settima, relative al suddetto progetto;

Considerato che tutti gli altri contributi sono già stati trasferiti alla regione che pertanto dovrà provvedere alla restituzione degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso alla soc. «Villaggio Camping Petralonga S.r.l.» per la realizzazione del progetto denominato «Villaggio Camping Petralonga, limitatamente alla seguente opera: opere per immediato funzionamento».

Art. 2.

La somma di lire 188,8 milioni, pari a due annualità di contributo in conto interessi di lire 94,4 milioni ciascuna, sesta e settima annualità, relativa al progetto suindicato, è contestualmente versata al capo XXX capitolo 3694 art. 7 dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnata al fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana di cui all'art. 1, comma 8 della legge n. 203/1995.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 19 aprile 1999

Il dirigente: SERENO

99A6176

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia nel giorno 21 giugno 1999 per operazioni di installazione di nuove procedure applicative;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia è accertato per il giorno 21 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 giugno 1999

Il direttore regionale: PIRANI

99A6277

DECRETO 28 giugno 1999.

Approvazione dei modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ai sensi del quale la cartella da notificare al contribuente iscritto a ruolo è redatta in conformità del modello approvato con decreto del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo febbraio 1999, n. 46, ai sensi del quale l'avviso di intimazione, di cui al comma 2 dello stesso articolo, è redatto in conformità del modello approvato con decreto del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante disposizioni sui ricorsi contro i ruoli emessi dai centri di servizio;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante norme regolamentari sul funzionamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, relativo ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie, con esclusione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale ogni atto amministrativo soggetto a notifica deve contenere l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta l'opportunità di approvare con un unico decreto i predetti modelli di cartella di pagamento e di avviso di intimazione;

Considerata la necessità, al fine di raggiungere l'obiettivo della trasparenza dell'azione amministrativa, di rendere più comprensibile il contenuto delle cartelle di pagamento, fornendo al debitore tutti gli elementi necessari ad evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo delle somme di cui si richiede il pagamento;

Considerata, altresì, la necessità, al fine di contenere i costi, di predisporre un modello unico di cartella di pagamento, adattabile alle diverse tipologie di iscrizione a ruolo;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 15 giugno 1999;

Considerato che le osservazioni della predetta commissione consultiva non possono trovare integrale accoglimento, in quanto le avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione della cartella di pagamento sono parte integrante del modello di cartella e, quindi, sono necessariamente portate a conoscenza del debitore all'atto della notifica della cartella stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello di cui all'allegato n. 1, in conformità del quale, a partire dal 1° luglio 1999, sono redatte le cartelle di pagamento previste dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Il modello è predisposto su fogli di formato A4, compilati fronteretro, con fondo bianco e riquadri di colore azzurro; esso è composto da un frontespizio riepilogativo, da uno o più riquadri contenenti l'indicazione degli elementi sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione a ruolo, dalle istruzioni per il pagamento e dalle avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione della cartella di pagamento.

Art. 2.

1. È approvato il contenuto delle avvertenze di cui agli allegati numeri 2*a,* 2*b,* 2*c,* 2*d,* 2*e,* 2*f,* 2*g,* relative alle modalità ed ai termini di impugnazione delle cartelle di pagamento afferenti alle entrate amministrate dal Ministero delle finanze.

2. Per le entrate diverse da quelle indicate nel comma 1, ciascun soggetto creditore provvede a fornire al consorzio nazionale fra i concessionari il contenuto delle avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione afferenti alle proprie entrate, adottando un linguaggio il più possibile comprensibile ai debitori.

Art. 3.

1. Le cartelle di pagamento relative ai ruoli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999 sono redatte in conformità dei modelli approvati con il decreto direttoriale 31 dicembre 1996.

Art. 4.

1. È approvato il modello di cui all'allegato n. 3, in conformità del quale è redatto l'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; esso è predisposto su foglio formato A4, con fondo bianco e riquadri di colore verde.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1999

p. *Il direttore generale:* BEFERA

ALLEGATO 1

notifica

Oggi |_|_|_|_|_|_| io sottoscritto .... ho notificato questa cartella di pagamento

☐ personalmente al contribuente

☐ consegnandola, in assenza del contribuente al.. signor .... che si è qualificat .. ..

Della consegna ho informato il contribuente con raccomandata

☐ depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del contribuente, e

☐ l'incapacità .... il rifiuto

☐ ....

☐ l'assenza di altre persone previste dall'art 139 del codice di procedura civile

Del deposito e dell'affissione ho informato il contribuente con raccomandata con avviso di ricevimento.

☐ depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del contribuente

Dai registri anagrafici del Comune risulta

....

p. IL SINDACO

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal...... al......

data...... p. IL SINDACO

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Codice fiscale ....

cartella numero ....

CARTELLA DI PAGAMENTO

numero ....

DENOMINAZIONE DEL CONCESSIONARIO

concessionario del servizio nazionale di riscossione
per la Provincia di ....

Indirizzo del concessionario, cap, Comune
numeri di telefono

Gli sportelli del concessionario sono aperti al pubblico
dal ...... al ...... dalle ore .... alle ore ....

ATTENZIONE - Il concessionario può dare informazioni solo sulla situazione dei pagamenti. Chi vuole spiegazioni sugli addebiti non deve rivolgersi al concessionario, ma direttamente all'ente creditore.

Cognome e nome del contribuente
indirizzo del contribuente

cap Comune sigla della provincia

Codice fiscale ....

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo le somme che Lei deve agli Enti sottoindicati:

somme da pagare (lire)	causale	ente creditore
....	....	....
....	....	....

.... diritti di notifica della presente cartella

Totale .... da pagare entro le scadenze indicate nelle "Istruzioni per il pagamento"

euro ....

Troverà le motivazioni dei pagamenti richiesti e le istruzioni per pagare e per presentare un eventuale ricorso nelle pagine seguenti.

<u>Se dovesse pagare dopo le scadenze previste,</u> dovrà pagare anche:

- gli interessi di mora;
- i compensi di riscossione, pari al ....% delle somme iscritte a ruolo.

Potrà pagare:

- presso di noi *oppure*
- alla posta. In tal caso dovrà usare l'apposito bollettino di conto corrente postale F 35, compilato seguendo attentamente le istruzioni.

<u>In caso di mancato pagamento saremo costretti ad agire forzosamente nei suoi confronti per riscuotere le somme dovute.</u>

DENOMINAZIONE DEL CONCESSIONARIO

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

I.	DENOMINAZIONE DELL'ENTE CREDITORE Indirizzo e numeri di telefono

Indicazione della motivazione
della iscrizione a ruolo

numero progressivo (*)

DESCRIZIONE	IMPORTO DOVUTO
1.	....
2.	....
3.	....
4.	....
.. ..	....
.. ..	....
.. ..	....
.. ..	....
.. ..	....
TOTALE	....

II.	DENOMINAZIONE DELL'ENTE CREDITORE Indirizzo e numeri di telefono

Indicazione della motivazione
della iscrizione a ruolo

numero progressivo (*)

DESCRIZIONE	IMPORTO DOVUTO
.. ..	....

....	DENOMINAZIONE DELL'ENTE CREDITORE Indirizzo e numeri di telefono

(*) numero progressivo da utilizzare nei casi di pagamento parziale

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di L. .... (euro .. ..) dovrà essere così pagato:

	causale	rata	lire	euro	
Primo pagamento	....	....	....		
	....	....	....		
	....	....	....		
	....	....	....		
diritti di notifica della presente cartella			....		
	TOTALE		....	....	entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella
Secondo pagamento	....	....	....		
	....	....	....		
	....	....	....		
	TOTALE		....	....	entro l'ultimo giorno del ..... mese successivo a quello di scadenza del primo pagamento
Terzo pagamento	....	....	....	....	entro l'ultimo giorno del ..... mese successivo a quello di scadenza del primo pagamento
Quarto pagamento	....	....	....	....	entro l'ultimo giorno del ..... mese successivo a quello di scadenza del primo pagamento

N B Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

Il contribuente può pagare le somme dovute:

- presso gli sportelli del Concessionario
- alla posta } utilizzando i moduli allegati e pagando il costo dell'operazione
- in banca }

Se il contribuente intende contestare, in tutto o in parte, alcune delle somme riportate nel "Dettaglio degli addebiti", il pagamento parziale può essere eseguito:

- presso il Concessionario
- alla posta, dove troverà l'apposito bollettino di conto corrente postale F 35 per i pagamenti parziali, su cui deve indicare:
  - il numero di conto corrente postale .... intestato al concessionario ....
  - il numero della cartella
  - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli addebiti", che ha deciso di pagare
  - gli eventuali diritti di notifica della presente cartella
  - il proprio codice fiscale

Per le somme non versate il contribuente, se non ottiene un provvedimento di sospensione (vedi le relative avvertenze allegate), resta obbligato al pagamento.
Fuori del territorio nazionale, il contribuente può pagare con bonifico sul conto corrente bancario .... intestato al concessionario presso ....
indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

DATI A USO DEGLI UFFICI

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

PROVINCIA/COMUNE: RIONE O ZONA:
CODICE FISCALE: GRUPPO:
NUMERO CARTELLA:

PRG	NUMERO DI RUOLO	CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	RATE	IMPORTO	ESTREMI DELL'ATTO
1.	....	.....	....	...	....	....
2.	....	.....	....	...	....	....
3.	....	.....	....	...	....	....
4.	....	.....	....	...	....	....
..	....	.....	....	...	....	....
..	....	.....	....	...	....	....
..	....	.....	....	...	....	....
..	....	.....	....	...	....	....
..	....	.....	....	...	....	....

IMPORTO TOTALE DELLA CARTELLA

IN LIRE .... IN EURO ....

1a RATA	2a RATA	....	....
L.	....	....	....

COMUNICAZIONI DEL CONCESSIONARIO

SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO PER COMUNICAZIONI AL CONTRIBUENTE

ALLEGATO 2/*a*

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO

contro

RUOLI EMESSI DAI CENTRI DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve fare ricorso **entro 60 giorni dalla data della notifica della** cartella.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- **intestare** il ricorso (con bollo per atti giudiziari) **alla Commissione tributaria provinciale** nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'Ufficio delle entrate o l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente secondo il domicilio fiscale che il contribuente aveva quando ha presentato la dichiarazione;
- **spedire** il ricorso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, al **Centro di Servizio** che ha emesso il ruolo per permettere il riesame amministrativo.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente deve indicare:

- **le proprie generalità;**
- **il proprio codice fiscale;**
- **il rappresentante legale**, se chi fa ricorso è una società o un ente;
- **la residenza**, o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- **l'Ufficio** delle entrate o l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per il domicilio fiscale che il contribuente aveva quando ha presentato la dichiarazione;
- **il numero della cartella;**
- **i motivi del ricorso;**
- **le conclusioni**, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione tributaria provinciale.

È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso **la fotocopia di tutta la cartella** da cui risulti **la data della notifica**.

Cosa fare se il Centro di Servizio respinge il ricorso o non risponde entro sei mesi

Se il Centro di Servizio respinge il ricorso (in tutto o in parte) o non risponde entro sei mesi, per procedere nel ricorso, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, dopo almeno sei mesi e non oltre due anni dalla spedizione del ricorso.

Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere:

- la fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta;
- la fotocopia della ricevuta della raccomandata con avviso di ricevimento;
- la fotocopia della cartella.

Chi perde in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente che fa ricorso può presentare al Centro di Servizio domanda, in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento. Il Centro di Servizio può concedere la sospensione, in tutto o in parte.

Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

Se il pagamento della cartella può causare danni gravi e irreparabili, per ottenere la sospensione del pagamento, il contribuente può presentare domanda motivata alla Commissione tributaria provinciale. Il contribuente deve notificare la domanda all'Ufficio contro cui ricorre e deve depositarla presso la segreteria della Commissione.

La Commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Richiesta di pagamento a rate

Il contribuente può presentare domanda in bollo direttamente al Centro di Servizio per chiedere di pagare a rate il debito.

ALLEGATO 2/*b*

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO

contro

RUOLI EMESSI DAGLI UFFICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE (DIVERSI DAI CENTRI DI SERVIZIO)

IN MATERIA DI

Imposte sui redditi, IVA, Invim, Imposta di registro, Imposta sulle successioni e donazioni, Imposta ipotecaria e catastale, Imposta sulle assicurazioni, Irap, ecc.

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve fare ricorso **entro 60 giorni dalla data della notifica.**
Se prima della notifica della cartella, il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, di un avviso di liquidazione o di un ordine di pagamento, può contestare il ruolo e/o la cartella solo se contengono vizi propri. Vizi propri della cartella sono, per esempio indicazione errata degli importi o la notifica irregolare.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:
- **intestare** il ricorso (con bollo per atti giudiziari) alla **Commissione tributaria provinciale** nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'Ufficio che ha emesso il ruolo contro cui ricorre.
- **notificare** il ricorso all'**Ufficio finanziario** che ha emesso il ruolo spedendolo all'Ufficio stesso senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente deve indicare:
- le proprie **generalità**;
- il proprio **codice fiscale**;
- il **rappresentante legale**, se chi fa ricorso è una società o un ente;
- la **residenza**, o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'**Ufficio finanziario** contro cui ricorre;
- il **numero della cartella**;
- i **motivi del ricorso**;
- le **conclusioni**, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione tributaria provinciale.

È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso **la fotocopia di tutta la cartella, da cui risulti la data della notifica.**
N.B. Se l'importo contestato è superiore a 5 milioni, esclusi gli interessi e le sanzioni, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art 12, comma 2, del Decreto legislativo n. 546/1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.1.1993.

Costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commisione tributaria provinciale.
Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.
Il fascicolo deve contenere:
- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente che fa ricorso può presentare domanda, in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento all'Ufficio delle entrate che ha emesso il ruolo, oppure, se il ruolo è stato emesso da un Ufficio delle imposte dirette, da un Ufficio Iva o da un Ufficio del registro, alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate.
Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
Se il pagamento della cartella può causare danni gravi e irreparabili, per ottenere la sospensione del pagamento, il contribuente, insieme allo stesso ricorso o separatamente, può presentare domanda motivata alla Commissione tributaria provinciale. Il contribuente deve notificare la domanda all'Ufficio contro cui ricorre e deve depositarla presso la segreteria della Commissione.
La Commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Richiesta di pagamento a rate

Il contribuente che vuole pagare a rate il debito (con l'aggiunta dei relativi interessi) deve presentare domanda in bollo all'ufficio che ha emesso il ruolo.

ALLEGATO 2/c

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO

contro

RUOLI EMESSI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO, TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA, IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella ha due possibilità.

PRIMA POSSIBILITÀ:

Entro 30 giorni dalla data della notifica della cartella, il contribuente può presentare ricorso, in bollo, alla Direzione regionale delle entrate da cui dipende l'Ufficio che ha emesso il ruolo. Il contribuente deve spedire il ricorso alla Direzione regionale delle entrate, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure deve consegnarlo all'impiegato addetto facendosi rilasciare la ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Direzione regionale delle Entrate, il contribuente deve indicare:

- le proprie generalità;
- il proprio codice fiscale;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio contro cui ricorre;
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Direzione regionale delle entrate.

È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica. Sulla fotocopia il contribuente deve dichiarare che essa è conforme all'originale.
Il contribuente deve inviare una copia del ricorso anche all'Ufficio che ha emesso il ruolo e al Concessionario.

Dopo 60 giorni dalla data della notifica del ricorso, se la Direzione regionale delle entrate non ha deciso, il contribuente può fare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, entro 180 giorni dalla notifica del ricorso.
Se la Direzione regionale delle entrate respinge il ricorso e lo comunica al contribuente, il contribuente può fare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, entro 180 giorni dalla comunicazione.

SECONDA POSSIBILITÀ:

Il contribuente può presentare ricorso direttamente all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ALLEGATO 2/*d*

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO

contro

RUOLI EMESSI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella ha due possibilità.

PRIMA POSSIBILITÀ:

Entro 30 giorni dalla data della notifica della cartella, il contribuente deve presentare ricorso, in bollo, alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate o, dove esiste, all'Ufficio delle entrate.

Il contribuente deve spedire il ricorso alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate o all'Ufficio delle entrate, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure deve consegnarlo all'impiegato addetto facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate oppure, dove è stato istituito, all'Ufficio delle entrate, il contribuente deve indicare:

- le proprie generalità;
- il proprio codice fiscale;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio contro cui ricorre;
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate oppure all'Ufficio delle entrate.

È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica. Sulla fotocopia il contribuente deve dichiarare che essa è conforme all'originale.

Il contribuente deve inoltre inviare una copia del ricorso al concessionario e, se il ricorso stesso è indirizzato alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate, all'Ufficio che ha emesso il ruolo.

Se entro 60 giorni dalla data della notifica del ricorso, la Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate (o l'Ufficio delle entrate) non ha deciso, il contribuente può fare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, entro 180 giorni dalla notifica del ricorso.

Se la Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate (o l'Ufficio delle entrate) respinge il ricorso e lo comunica al contribuente, il contribuente può fare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria entro 180 giorni dalla comunicazione.

SECONDA POSSIBILITÀ:

Il contribuente può presentare ricorso direttamente all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ALLEGATO 2/e

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO
contro

RUOLI EMESSI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella ha due possibilità.

PRIMA POSSIBILITÀ:

Entro 30 giorni dalla data della notifica della cartella, il contribuente deve presentare ricorso, in bollo, alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate o, dove esiste, all'Ufficio delle entrate.
Il contribuente deve spedire il ricorso alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate o all'Ufficio delle entrate, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure deve consegnarlo all'impiegato addetto facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate oppure, dove è stato istituito, all'Ufficio delle entrate, il contribuente deve indicare:

- le proprie generalità;
- il proprio codice fiscale;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio contro cui ricorre;
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate oppure all'Ufficio delle entrate.

È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica. Sulla fotocopia il contribuente deve dichiarare che essa è conforme all'originale.

Se entro 6 mesi dalla data della notifica del ricorso, la Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate (o l'Ufficio delle entrate) non ha deciso, il contribuente può fare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.
Se la Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate (o l'Ufficio delle entrate) respinge il ricorso e lo comunica al contribuente, il contribuente può fare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria entro 6 mesi dalla comunicazione.

SECONDA POSSIBILITÀ:

Il contribuente può presentare ricorso direttamente all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ALLEGATO 2/*f*

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO
contro

RUOLI EMESSI DAGLI UFFICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE
IN MATERIA DI
canoni, proventi e accessori e somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato

1. RICORSO AMMINISTRATIVO

Quando presentare ricorso

Il contribuente deve fare ricorso entro 30 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:
- intestare il ricorso (con bollo per atti amministrativi) alla Direzione compartimentale del territorio dalla quale dipende l'Ufficio che ha formato il ruolo,
- spedire il ricorso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnarlo direttamente alla Direzione compartimentale del territorio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Direzione compartimentale del territorio, il contribuente deve indicare:
- le proprie generalità;
- il proprio codice fiscale;
- la residenza, o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio contro cui ricorre;
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Direzione compartimentale del territorio.

È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica. Sulla fotocopia il contribuente deve dichiarare che essa è conforme all'originale.

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente, insieme al ricorso, oppure separatamente, può presentare domanda motivata, in carta semplice, alla Direzione compartimentale del territorio per chiedere la sospensione del pagamento.
La Direzione può concedere la sospensione del pagamento, in tutto o in parte, fino alla data di emanazione della decisione.

Richiesta di pagamento a rate

Il contribuente può presentare domanda in bollo all'Ufficio del territorio o, dove ancora esiste, alla Sezione staccata della Direzione compartimentale del territorio, per chiedere di pagare a rate il debito.

2. RICORSO GIURISDIZIONALE

Il contribuente può fare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, secondo le modalità e i termini previsti dal Codice di procedura civile.

ALLEGATO 2/g

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO
contro

RUOLI EMESSI DAGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole contestare la cartella deve fare ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve presentare il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente che fa ricorso può presentare domanda motivata, in carta semplice, al Direttore della competente Direzione compartimentale delle Dogane e delle Imposte Indirette, per chiedere la sospensione del pagamento.

Richiesta di pagamento a rate

Il contribuente può presentare domanda in bollo al Direttore della competente Direzione compartimentale delle Dogane e delle Imposte Indirette per chiedere di pagare a rate il debito.

ALLEGATO 3

notifica

Oggi |_|_|_|_|_|_| io sottoscritto .... ho notificato questa intimazione di pagamento

☐ personalmente al contribuente

☐ consegnandola, in assenza del contribuente al... signor .... che si è qualificat... ....

Della consegna ho informato il contribuente con raccomandata

☐ depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito dopo aver constatato la temporanea assenza del contribuente, e

☐ l'incapacità .... il rifiuto

☐ ....

☐ l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile

Del deposito e dell'affissione ho informato il contribuente con raccomandata con avviso di ricevimento.

☐ depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del contribuente

....
....
....
....

Dai registri anagrafici del Comune risulta
....
....
....

p. IL SINDACO

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal...... al......

data...... p. IL SINDACO

.... Firma della persona che ha ricevuto l'intimazione

.... Firma del notificatore

Codice fiscale ....
intimazione numero ......

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

numero ....

DENOMINAZIONE DEL CONCESSIONARIO
concessionario del servizio nazionale di riscossione
per la Provincia di ....

Indirizzo del concessionario, cap, Comune
numeri di telefono

Gli sportelli del concessionario sono aperti al pubblico
dal ...... al ...... dalle ore ... alle ore ...

ATTENZIONE - Il concessionario può dare informazioni solo sulla situazione dei pagamenti. Chi vuole spiegazioni sugli addebiti non deve rivolgersi al concessionario, ma direttamente all'ente creditore.

Cognome e nome del contribuente
indirizzo del contribuente

cap Comune sigla della provincia

Codice fiscale ....

Gentile Contribuente,

il giorno .... Le abbiamo notificato la cartella di pagamento numero ....
A tutt'oggi non ci risulta pagato l'importo di L. .... (euro ....)

La invitiamo a pagare ENTRO 5 GIORNI dalla notifica di questo avviso.
L'avvertiamo che, se non pagherà, procederemo a esecuzione forzata.

Il totale da Lei dovuto risulta dalla somma:

- dell'importo non pagato della cartella L. ....
- del compenso di riscossione e delle altre spese che al .... sono di L. ....
- degli interessi di mora, che al .... sono di L. ....
- degli altri interessi di mora maturati dal .... al giorno in cui pagherà, calcolati al tasso di interesse giornaliero in vigore, che potrà richiederci telefonicamente o reperire alle pagine 389-398 di Televideo o nel sito INTERNET del Ministero delle Finanze: www.finanze.it

Nel caso in cui abbia già pagato, presenti subito la ricevuta nei nostri uffici.

Contro i vizi propri* di questo avviso può presentare ricorso. Il ricorso deve essere presentato alle medesime autorità (Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria), con le stesse modalità e gli stessi termini del ricorso contro i vizi propri della cartella.
Solo per le pretese per le quali è competente l'Autorità giudiziaria ordinaria, con il ricorso può contestare anche le motivazioni stesse delle pretese.

DENOMINAZIONE DEL CONCESSIONARIO

*Vizi propri dell'avviso sono, per esempio, la mancata notifica della cartella o gli errori nella indicazione degli importi dovuti.

99A6330

DECRETO 5 luglio 1999.

Variazione di denominazione di una marca di sigari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 26 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1983, concernente la importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi delle Comunità europee;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, fra l'altro, l'armonizzazione della disciplina delle accise sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE;

Visto il decreto direttoriale del 23 dicembre 1998 con il quale si è autorizzata la Maga S.p.a. di Arezzo ad istituire un deposito per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi della UE e preventivamente inseriti nella tariffa di vendita al pubblico;

Visto il decreto direttoriale del 22 dicembre 1998, con il quale si è provveduto ad iscrivere, nella suddetta tariffa, i sigari altri Newminster Corona (conf. da 20 pezzi);

Vista l'istanza con la quale la società Maga S.p.a., in nome e per conto della ditta produttrice dei sigari in parola, ha chiesto di modificare la denominazione dei citati sigari, in Newminster Half Coronas;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della marca dei sigari altri appresso indicata è così modificata:

da Newminster Coronas a Newminster Half Coronas.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 94

99A6276

DECRETO 7 luglio 1999.

Variazione di inserimento nelle tariffe di vendita al pubblico di due marche di tabacchi lavorati esteri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha unificato, per sigari e sigaretti, naturali ed altri, le aliquote di base dell'imposta di consumo;

Ritenuto che occorre provvedere, a seguito di richiesta della ditta fornitrice, all'inserimento, nella tariffa di vendita, tra i sigari altri, di due marche già iscritte tra i sigari naturali;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella tariffa di vendita dei sottoindicati prodotti è variato come segue:

Mercator Jupiter (conf. da 5 pezzi) e Mercator Jupiter Mild (conf. da 5 pezzi):

da: «Sigari e sigaretti naturali»
(Tabella *B*)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza Ue)

a: «Sigari e sigaretti altri»
(Tabella *B*)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza Ue)

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 97

99A6275

DECRETO 21 luglio 1999.

Attivazioni di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, cosi come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 29 luglio 1998 con il quale è stata rideterminata la competenza territoriale di taluni uffici delle entrate, tra i quali quello di Campobasso;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Avellino, Moncalieri, S. Angelo dei Lombardi, Campobasso, Borgo Valsugana, Rovereto e Sanluri;

Considerato che, non essendo ancora possibile attivare l'ufficio delle entrate di Termoli, è necessario mantenere provvisoriamente in funzione, solo per quel distretto, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Campobasso e la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate per il Molise, che potranno trovare sistemazione, a seguito del loro ridimensionamento, nella stessa struttura immobiliare dell'ufficio delle entrate di Campobasso, avvalendosi così dei servizi logistici e del personale del nuovo ufficio;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Campania, Molise, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Sardegna sono attivati gli uffici delle entrate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Avellino, Cagliari, Campobasso, Torino e Trento, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Campobasso e la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate opereranno avvalendosi delle strutture immobiliari, dei servizi logistici e del personale dell'ufficio delle entrate di quella sede.

3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2 provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
CAMPANIA	Avellino	Ufficio delle entrate di Avellino	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Avellino	27 luglio 1999
PIEMONTE	Torino	Ufficio delle entrate di Moncalieri	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Moncalieri	28 luglio 1999
CAMPANIA	Avellino	Ufficio delle entrate di S. Angelo dei Lombardi	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di S. Angelo dei Lombardi	29 luglio 1999
MOLISE	Campobasso	Ufficio delle entrate di Campobasso	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Campobasso	30 luglio 1999
TRENTINO ALTO ADIGE	Trento	Ufficio delle entrate di Borgo Valsugana	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Borgo Valsugana	3 agosto 1999
	Trento	Ufficio delle entrate di Rovereto	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Rovereto	4 agosto 1999
SARDEGNA	Cagliari	Ufficio delle entrate di Sanluri	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Sanluri	5 agosto 1999

99A6331

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 luglio 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in lire 45.210 miliardi (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 luglio 1999 è di 61.927 miliardi di lire (pari a 31.983 milioni di euro);

Decreta:

Per il 30 luglio 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 31 gennaio 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 6.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 luglio 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A6318

DECRETO 22 luglio 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 luglio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visti i propri decreti del 7 luglio 1999 che hanno disposto per il 15 luglio 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentossessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 luglio 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1999 il prezzo medio ponderato è risultato pari a € 99,37 per i B.O.T. a novantadue giorni e a € 97,06 per i B.O.T. a trecentossessantacinque giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 54.925.783.836 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 ottobre 1999; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2000 ammonta a L. 413.185.292.860 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 luglio 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a € 99,00 per i B.O.T. a novantadue giorni e a € 95,66 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A6319

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 luglio 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Benzomix».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Savoma medicinali S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Savoma medicinali S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

specialità medicinale: BENZOMIX, confezione: gel 5% tubo 30 g, A.I.C. n. 032301018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 luglio 1999

Il dirigente: PICCININ

99A6282

DECRETO 14 luglio 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aminophilline».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta L. Molteni & C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta L. Molteni & C. dei f.lli Aliti società di esercizio S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

specialità medicinale: AMINOPHILLINE, confezione: 6 fiale 480 mg/3 ml, A.I.C. n. 000846042.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 luglio 1999

Il dirigente: PICCININ

99A6283

DECRETO 16 luglio 1999.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n 704;

Visti i decreti con i quali questa Amministrazione ha rilasciato le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. n. 805/S.M. 90/D9 del 31 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 6 aprile 1999, con il quale questa amministrazione ha adottato il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali prodotte presso l'officina farmaceutica «Officina farmaceutica fiorentina S.r.l.», sita in quartiere Varignano - Viareggio (Lucca), tra cui quelle elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visti i provvedimenti n. NOT/99/1027 del 17 giugno 1999, NOT/99/1025 - NOT/99/1026 - NOT/99/1018 - NOT/99/1014 del 21 giugno 1999, NOT/99/1096 - NOT/99/1021 - NOT/99/1097 del 13 luglio 1999, NOT/99/1023 - NOT/99/1017 del 14 luglio 1999 con i quali questa Amministrazione ha autorizzato alla ditta «Officina farmaceutica fiorentina S.r.l.», titolare delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio, la modifica dell'officina di produzione per le specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto in conformità alle modifiche autorizzate con i sopracitati provvedimenti;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, il D.D. n. 805/S.M. 90/D9 del 31 marzo 1999 limitatamente alle sottoelencate specialità medicinali (Titolare A.I.C.: ditta Officina farmaceutica fiorentina S.r.l.):

Specialità medicinale	Confezioni	A.I.C.
Amoxicillina	12 capsule 250 mg	032401022
Amoxicillina	6 capsule 500 mg	032401034
Paracetamolo	20 compresse 500 mg	032463010
Paracetamolo	sciroppo 2,5% flac. 100 ml	032463022
Tiocosol	sciroppo bb 150 ml	000878052
Tiocosol	sciroppo bb 200 ml	000878064
Mucobron	30 compresse 30 mg	025949013
Mucobron	flacone 200 ml 0,3%	025949025
Mucobron	ad 10 supposte 30 mg	025949037
Mucobron	bb 10 supposte 15 mg	025949049
Mucobron	30 bustine 15 mg	025949052
Colax	22 capsule	015270034
Colax	flacone sciroppo 200 ml	015270046
Dexicam	30 capsule 20 mg	025948023
Dexicam	10 supposte 20 mg	025948035
Dexicam	tubo gel 1% 50 g	025948047
Sedol	ad 10 supposte 2,5 g	026807014
Sedol	bb 10 supposte 1,5 g	026807026
Amplizer	12 compresse 1 g	022361048
Urodene	20 capsule 400 mg	025947021
Furil	40 compresse	016625016

subordinando la riammissione in commercio delle sopracitate specialità medicinali alle modifiche autorizzate con i provvedimenti sopracitati.

Il presente decreto è notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1999

Il dirigente: PICCININ

99A6320

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 30 giugno 1999.

Proroga dei termini di cui al decreto 21 aprile 1999 relativo alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, con il quale si affida al consorzio di Pesaro la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante adozione del piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto 21 aprile 1999 con il quale il Co.Ge.Mo. di Pesaro è stato autorizzato, per la pesca dei molluschi bivalvi, all'utilizzo di imbarcazioni ed attrezzi di pesca aventi rispettivamente potenza motrice e peso con valori superiori a quelli attualmente consentiti in via generale;

Vista la nota con la quale il Co.Ge.Mo. di Pesaro ha chiesto la proroga dei termini per la sperimentazione dell'uso di imbarcazioni aventi rispettivamente potenza motrice e peso dell'attrezzo superiori a quelli consentiti in via generale;

Ritenuto che le deroghe richieste sono compatibili con il regime derogatorio previsto dal citato decreto 21 luglio 1998 e con la disciplina generale concernente la pesca dei molluschi bivalvi;

Considerata l'opportunità di estendere i tempi della sperimentazione, nelle more dell'approfondimento, da parte di un gruppo di lavoro costituito «ad hoc», dell'esame della normativa vigente per l'individuazione di eventuali integrazioni e modifiche della normativa stessa, in particolare per ciò che concerne le caratteristiche del «peschereccio tipo» per la cattura dei molluschi bivalvi e dei relativi attrezzi;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 22 giugno 1999, ha reso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

Nelle more della definizione di una nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi i termini di cui al decreto 21 aprile 1999 sono prorogati dal 30 giugno al 31 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1999

p. *Il direttore generale:* AULITTO

99A6284

DECRETO 30 giugno 1999.

Proroga dei termini di cui al decreto 18 febbraio 1999 relativo alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996, con il quale si affida al consorzio di Ancona la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante adozione del piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto 18 febbraio 1999 con il quale il Co.Ge.Vo. di Ancona è stato autorizzato, per la pesca dei molluschi bivalvi, all'utilizzo di imbarcazioni ed attrezzi di pesca aventi rispettivamente potenza motrice e peso con valori superiori a quelli attualmente consentiti in via generale;

Vista la nota con la quale il Co.Ge.Vo. di Ancona ha chiesto la proroga dei termini per la sperimentazione dell'uso di imbarcazioni aventi rispettivamente potenza motrice e peso dell'attrezzo superiori a quelli consentiti in via generale;

Ritenuto che le deroghe richieste sono compatibili con il regime derogatorio previsto dal citato decreto 21 luglio 1998 e con la disciplina generale concernente la pesca dei molluschi bivalvi;

Considerata l'opportunità di estendere i tempi della sperimentazione, nelle more dell'approfondimento, da parte di un gruppo di lavoro costituito «ad hoc», dell'esame della normativa vigente per l'individuazione di eventuali integrazioni e modifiche della normativa stessa, in particolare per ciò che concerne le caratteristiche del «peschereccio tipo» per la cattura dei molluschi bivalvi e dei relativi attrezzi;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 22 giugno 1999, ha reso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

Nelle more della definizione di una nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi i termini di cui al decreto 18 febbraio 1999 sono prorogati dal 30 giugno al 31 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1999

p. *Il direttore generale:* AULITTO

99A6285

DECRETO 30 giugno 1999.

Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995 concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1997 e successive modifiche concernente l'affidamento al Co.Ge.Vo di Venezia la gestione sperimentale dell'attività di pesca nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia, per un periodo di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998 recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, concernente l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento all'art. 2, comma 3;

Vista la proposta delle misure di gestione avanzata dal consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi, Co.Ge.Vo., di Venezia;

Considerato che il Co.Ge.Vo di Venezia ha ritenuto opportuno proporre un unico atto normativo contenente la disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia il fermo delle unità addette alla pesca dei fasolari, programmato per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 luglio 1999, è considerato «fermo tecnico».

Art. 2.

Nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia il fermo delle unità addette alla pesca delle vongole, già effettuato nel periodo dal 1° aprile 1999 al 31 maggio 1999, è considerato «fermo tecnico».

Art. 3.

Nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica può essere effettuata esclusivamente nei giorni feriali di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, senza possibilità di recupero delle giornate causa condizioni meteo-marine avverse.

Art. 4.

Fermo restando l'obbligo di effettuare la pesca nel limite delle otto ore giornaliere, l'uscita dal porto nel compartimento marittimo di Venezia, nel periodo 1° aprile-30 settembre 1999, non potrà avvenire prima delle ore 5.

Art. 5.

Lo sbarco dei molluschi bivalvi può essere effettuato esclusivamente dalle ore 8 alle ore 16,30 dei giorni in cui è consentita la pesca.

Art. 6.

1. Nell'arco temporale 1° aprile-31 luglio 1999 le zone di riposo biologico, ciascuna della lunghezza di 3 miglia e di larghezza compresa tra la costa e la batimetrica di 10 metri, sono così individuate:

zona di Caorle: tratti di litorale di 1,5 miglia a Nord-Est e 1,5 Sud-Ovest del porto di Santa Margherita di Caorle;

zona di Jesolo: tratto del litorale, a partire dal traverso del grattacielo ubicato a miglia 1,8 dal porto di Cortellazzo (altezza di piazza Torino di Jesolo), per 3 miglia verso Sud-Ovest;

zona di Cavallino: tratto di litorale di 3 miglia posto a Nord-Est dell'imboccatura del porto di Lido;

zona di S. Pietro in Volta: tratto di litorale di 3 miglia posto a Sud dell'imboccatura del porto di Malamocco.

2. Nelle zone sopracitate è fatto divieto assoluto della pesca dei molluschi bivalvi con l'uso di draga idraulica.

Art. 7.

Nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia, nell'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica, è consentito il traino del rastrello mediante il recupero del cavo attestato l'ancora poppiera ovvero, in alternativa, l'impiego dell'elica (pesca in retro marcia).

Art. 8.

Il quantitativo massimo giornaliero di prodotto pescato con l'uso della draga idraulica nelle acque del compartimento marittimo di Venezia è così fissato:

fasolari: kg 350;

vongole: kg 600;

cannolicchi: kg 300.

Art. 9.

1. Il prodotto pescato giornalmente con draga idraulica nel compartimento marittimo di Venezia deve essere effettuato esclusivamente nei seguenti punti di sbarco:

Pellestrina: banchina antistante la cooperativa piccola pesca di S. Pietro in Volta, in località Marra di Pellestrina;

Porto Piave Vecchia: tratto di banchina alla destra del canale nei pressi della cooperativa Valledolce e banchina antistante la società Azzurra Pesca.

2. L'ormeggio ai sopraelencati punti di sbarco è consentito solo per il tempo necessario alle operazioni di sbarco del pescato.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, la tolleranza del 10% calcolato sul peso dei molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, deve essere riferita all'intera partita e non al singolo sacco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1999

p. *Il direttore generale:* AULITTO

99A6287

DECRETO 2 luglio 1999.

Sospensione delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 12 gennaio 1999 recante: «Modalità di trasferimento per la pesca d'altura nel Mar Mediterraneo», e 13 gennaio 1999 recante: «Modalità tecniche per il rilascio di nulla-osta finalizzato all'esercizio della pesca oceanica».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, con il quale è stato approvato il V piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995) recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alla regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1999), recante modalità di trasferimento per la pesca d'altura nel mar Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1999) recante modalità tecniche per il rilascio di nulla-osta finalizzato all'esercizio della pesca oceanica;

Considerato che allo stato attuale le disponibilità nell' ambito dei segmenti del programma di orientamento pluriennale della flotta peschereccia dell'Italia per il periodo 1997-2001 (POP IV) previste per la pesca nel Mediterraneo e per la pesca oceanica risultano esaurite, motivo per cui si rende necessario sospendere l'applicabilità di quanto contenuto nei decreti ministeriali 12 gennaio 1999 e 13 gennaio 1999 sopra individuati;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 12 gennaio 1999 e 13 gennaio 1999 in premessa citati sono sospese.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* AULITTO

99A6286

DECRETO 15 luglio 1999.

Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996 e successive modifiche, concernente l'affidamento al Co.Ge.Vo. di Chioggia la gestione sperimentale dell'attività di pesca nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, concernente l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento all'art. 2, comma 3;

Vista la proposta delle misure di gestione avanzata dal consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi, Co.Ge.Vo., di Chioggia;

Considerato che il Co.Ge.Vo. di Chioggia ha ritenuto opportuno proporre un unico atto normativo contenente la disciplina dell'attività di pesca dei molluschi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo sbarco del prodotto dei molluschi bivalvi pescati giornalmente con draga idrualica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia può essere effettuato nei seguenti punti di sbarco:

zona di Pila: nell'approdo della laguna di Barbamarco;

zona di Portolevante: nella banchina antistante la caserma della Guardia di finanza;

zona di Chioggia: nella riva nord della banchina di Punta Poli (*).

Art. 2.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica può essere effettuata esclusivamente nei giorni feriali di lunedì, martedì, giovedi e venerdi, senza possibilità di recupero delle giornate causa maltempo.

2. Fermo restando l'obbligo di effettuare la pesca nel limite di otto ore giornaliere, l'uscita dal porto nel compartimento marittimo di Chioggia, nel periodo 1° aprile-30 settembre 1999, non potrà avvenire prima delle ore 5.

Art. 3.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia il fermo delle unità addette alla pesca delle vongole già effettuato nel periodo dal 15 aprile 1999 al 15 maggio 1999 e quello programmato nel periodo dal 17 luglio 1999 al 15 agosto 1999 è considerato «fermo tecnico».

Art. 4.

1. Lo sbarco dei molluschi bivalvi può essere effettuato esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dei giorni in cui è consentita la pesca. L'ormeggio alle banchine di cui all'art. 1 è consentito solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni di sbarco del prodotto pescato.

2. Le unità appartenenti al Co.Ge.Vo. di Chioggia che esercitano la pesca con draga idraulica nelle acque del limotrofo compartimento di Venezia sono autorizzate a sbarcare il proprio prodotto nei medesimi punti di sbarco stabilito dall'art. 1.

Art. 5.

1. I soci del Co.Ge.Vo. Venezia, regolarmente autorizzati, possono pescare anche nell'ambito territoriale del compartimento marittimo di Chioggia.

2. Le unità appartenenti ai soci del Co.Ge.Vo. Venezia che esercitano la pesca con draga idraulica nelle acque del compartimento di Chioggia sono autorizzate a sbarcare il prodotto pescato nei punti di sbarco stabiliti dal consorzio di Venezia, purché sia garantita l'attività di controllo e di sorveglianza del prodotto pescato. In caso di mancato rispetto della norma sopracitata, sarà fatto obbligo dello sbarco del prodotto in uno dei punti stabiliti dall'art. 1.

(*) In attesa dei lavori di ristrutturazione della zona, lo scarico del prodotto pescato sarà effettuato nella riva est del mercato ittico di Chioggia.

Art. 6.

1. I soci del Co.Ge.Vo. Chioggia e del Co.Ge.Vo. Venezia sono autorizzati ad esercitare il traino della draga mediante l'ausilio dell'elica. Per le unità di armatori non aderenti al consorzio di Chioggia, il traino deve avvenire esclusivamente facendo forza tramite il verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata.

Art. 7.

Il quantitativo massimo giornaliero di prodotto pescato con l'uso della draga idraulica nelle acque del compartimento marittimo di Chioggia è così fissato:

fasolari: kg 350;

vongole: kg 600;

cannolicchi: kg 300.

Art. 8.

1. Al fine di salvaguardare il novellame presente è fatto divieto a chiunque di esercitare l'attività di pesca delle vongole nelle seguenti zone:

tratto di litorale posto dalla diga sud del porto di Chioggia per un'estensione di un miglio e mezzo verso sud;

area di mare compresa tra il parallelo passante per la sponda sud del fiume Adige e la diga nord di Porto Levante;

area di mare compresa tra la sponda sud di Punta della Maestra al faro di Goro.

Art. 9.

1. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, la tolleranza del 10% calcolato sul peso dei molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, deve essere riferita all'intera partita e non al singolo sacco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* AULITTO

99A6288

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 maggio 1999.

Approvazione dei programmi di sviluppo di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993 n. 236, recante «interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 1-*ter* riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un apposito «Fondo per lo sviluppo» per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell' art. 1 dello stesso decreto legge di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 65, con il quale vengono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale per l'esame e l'istruttoria dei programmi ammissibili al contributo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una apposita struttura tecnica;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale i programmi devono essere approvati sulla base delle proposte formulate dalla struttura tecnica, determinando contemporaneamente per ciascuno di essi il contributo a carico del Fondo, la cui erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione;

Visti i decreti ministeriali 8 e 16 novembre 1995 e 17 novembre 1997, relativi alle nomine dei membri della struttura tecnica composta da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti i criteri di priorità di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773/1994;

Considerate le proposte formulate dalla citata struttura tecnica con il verbale del 14 dicembre 1998 che ha integrato la relazione dell'8 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i programmi di sviluppo e per cascuno di essi è determinato il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo, come da tabella allegata.

Art. 2.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla stipula con i soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi, di apposite convenzioni, redatte ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, da effettuarsi entro 15 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Nella convenzione di cui all'art. 2 del presente decreto saranno definite le modalità di certificazione dei dati forniti dal soggetto responsabile dell'attuazione del programma, relativi alle condizioni di fattibilità ed alla congruità dei costi.

Ove non risultassero giustificati gli importi specifici, si provvederà con successivo provvedimento a rideterminare i contributi assegnati di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale di bilancio per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Roma, 31 maggio 1999

Il Ministro: BASSOLINO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

CONTRIBUTI FONDO PER LO SVILUPPO
(art. 1-*ter* della legge n. 236/1993) - 3ª fase
(in miliardi di lire)

AREA/SOGGETTO	Contributo richiesto	1ª istruttoria	2ª istruttoria					3ª istruttoria		Contributo proposto
Provincia di Foggia/Manfredonia Sviluppo	51,200	10,106	A	A	A	100%	10,106	100%	10,106	6,990
Gioia Tauro (RC)/Mediterranea Sviluppo	38,800	27,239	A	A	A	100%	27,239	100%	27,239	18,841
Provincia di Vercelli/Nordind	22,890	16,827	A	-	-	60%	10,096	80%	8,077	5,587
Provincia di La Spezia/Spedia	28,120	8,682	A	A	A	100%	8,682	80%	6,946	4,804
Legnano e Asse del Sempione (MI)/Euroimpresa Legnano	18,617	18,617	A	A	-	80%	14,894	80%	11,915	8,241
Valdarno Superiore (AR e FI)/Valdarno Sviluppo	63,335	15,531	A	-	A	80%	12,425	80%	9,940	6,875
Area del Calatino (CT)/Cons. area di svil. ind.le Calatino	12,700	12,700	A	A	-	80%	10,160	100%	10,160	7,028
Provincia di Vibio Valentia/G.A.L. Serre Vibonesi	24,534	24,534	A	A	A	100%	24,534	100%	24,534	16,970
Camaiore (LU)/Cons. zona ind.le Apuana	3,728	3,728	A	-	-	60%	2,237	80%	1,789	1,238
Massa/Cons. zona ind.le Apuana	4,043	4,043	A	A	A	100%	4,043	80%	3,234	2,237
Pietrasanta (LU)/Cons. zona ind.le Apuana	17,219	17,219	A	-	-	60%	10,331	80%	8,265	5,717
Montalto di Castro (VT)/Spal	30,000	22,187	A	-	A	80%	17,750	80%	14,200	9,822
Provincia di Gorizia/Isontina Sviluppo	27,150	27,150	A	A	A	100%	27,150	80%	21,720	15,024
Trieste/Cons. area ricerca	17,969	17,969	A	A	A	100%	17,969	80%	14,375	9,943
Livorno e Collesalvetti/Spil	58,450	12,700	A	A	-	80%	10,160	80%	8,128	5,622
Sesto San Giovanni (MI)/Agenzia svilupo nord Milano	126,652	16,243	A	-	-	60%	9,746	80%	7,797	5,393
Marghera (VE)/Promomarghera	27,000	6,213	A	A	-	80%	4,970	80%	3,976	2,750
Sparanise (CE)/Sviluppo Volturno Nord	10,746	10,746	A	A	-	80%	8,597	100%	8,597	5,946
Province di Avellino, Benevento e Salerno/VILA	16,563	16,563	A	A	A	100%	16,563	100%	16,563	11,456
Area di Gela (CL)/Gela Sviluppo	50,000	26,200	A	A	A	100%	26,200	100%	26,200	18,122
Area di Ottana (NU)/Ottana Sviluppo	37,350	29,000	A	A	A	100%	29,000	100%	29,000	20,059
Provincia di Lecce/Sisri	61,500	30,000	A	A	A	100%	30,000	100%	30,000	20,751
Provincia di Grosseto/Grosseto Sviluppo	22,021	2,176	A	-	-	60%	1,306	80%	1,045	0,723
Provincia di Brescia/Secas	42,500	18,680	A	-	A	80%	14,944	80%	11,955	8,269
Provincia di Savona/IPS - Insediam. produttivi Savonesi	22,800	21,030	A	A	A	100%	21,030	80%	16,824	11,637
Totale . . .	835,887	416,083					370,132		332,585	230,045

99A6278

DECRETO 28 giugno 1999.

Determinazione del reddito dei mezzadri e coloni per l'anno 1999 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

Visto il decreto direttoriale in data 11 giugno 1999, che fissa per lanno 1999 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1999 è parificato al salario relativo all'anno 1999 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con il decreto direttoriale 11 giugno 1999 indicato nel preambolo.

Nel caso in cui in tale decreto siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1999

Il direttore generale: DADDI

99A6279

DECRETO 28 giugno 1999.

Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1999 ai fini del calcolo e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella *D* allegata alla richiamata legge n. 233/1990, così come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;

Visto l'art. 7, comma 5, della sopra indicata legge n. 233/1990, che prevede la determinazione annuale, su base nazionale del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella *D* con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto il decreto direttoriale 11 giugno 1999 di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Ritenuta la opportunità di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;

Decreta:

Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1999 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, così come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinato in misura pari a L. 75.325.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1999

Il direttore generale: DADDI

99A6280

DECRETO 1° luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Gran Semi Pozzoterraneo», in Cerignola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata in data 9 ottobre 1997 e successivi accertamenti in data 26 maggio 1998 dal quale si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Gran Semi Pozzoterraneo», con sede in Cerignola (Foggia), ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Gran Semi Pozzoterraneo» con sede in Cerignola (Foggia), costituita con rogito del dott. Salvatore Carbone, notaio in Cerignola, in data 23 luglio 1986, omologato dal tribunale di Foggia con decreto in data 6 ottobre 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Nicola Bruni, nato a Taranto il 10 agosto 1945, ed ivi domiciliato in via Dante, 298, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6281

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 luglio 1999.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. «Itavia Cargo», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVULUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. «Itavia Cargo»;

Visto il proprio provvedimento in data 16 marzo 1999, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Roma il bilancio finale di liquidazione con il conto economico, il rendiconto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare, dandone comunicazione agli interessati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Vista l'istanza in data 14 maggio 1999 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata ai suddetti bilancio, rendiconto della gestione e piano di riparto, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.r.l. «Itavia Cargo» e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura tra le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che, verificatisi i presupposti sopraindicati, è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. «Itavia Cargo»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. «Itavia Cargo», con sede legale in Roma, di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Antonio Cospito provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione della S.r.l. Itavia Cargo all'ufficio del registro delle imprese.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1999

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

99A6289

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 6 maggio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Alaggio natante raccoglialghe. (Ordinanza n. F/622).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del D.P.C. n. 2807/98;

Considerato che con ordinanza n. F/543 del 18 gennaio 1999, è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla «Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello» e in particolare l'incarico di predisporre la soluzione tecnica per lo smaltimento delle alghe presenti in laguna;

Visto l'ordinanza commissariale n. F/545 del 19 gennaio 1999 con la quale è stato affidato al geom. Alberto Salvestroni l'incarico professionale relativo alla attività di supporto tecnico per la gestione della emergenza ambientale della laguna di Orbetello;

Visto che, sulla base della perizia redatta dall'ing. Martino, con ordinanza commissariale n. F/576 del 16 marzo 1999, è stato acquisito dalla Ecolag S.r.l. di Marghera un natante da utilizzare per la raccolta delle alghe;

Considerato che il trasporto del natante suddetto da parte della Ecolag S.r.l., inizia il 26 aprile 1999 e che è necessario reperire un mezzo idoneo per l'alaggio di tale mezzo ad Orbetello per il giorno 6 maggio 1999, come meglio indicato nella nota redatta dal geom. Salvestroni agli atti dell'ufficio;

Preso atto che, come risulta da detta nota, l'unica ditta in possesso della attrezzatura necessaria per provvedere all'alaggio del natante è la Coop. Grossetana S.r.l., con sede a Grosseto;

Visto che tale ditta è dichiarata disponibile ad effettuarlo per un importo presumibile di L. 5.000.000 (cinquemilioni) oltre IVA, come sarà meglio quantificato al termine delle operazioni;

Vista l'urgenza di provvedere all'alaggio del natante;

Richiamate le deroghe previste dall'art. 2 dell'ordinanza DPC n. 2807/98;

Ordina:

1. Di procedere all'alaggio del natante raccoglialghe acquistato dalla Ecolag S.r.l. con sede a Marghera, in forza della ordinanza commissariale n. F/576 del 16 marzo 1999, affidando tale servizio alla Coop. Grossetana S.r.l. di Grosseto, come meglio specificato nella nota del geom. Salvestroni agli atti dell'ufficio.

2. Di fissare il corrispettivo per l'alaggio del natante in L. 5.000.000 (cinquemilioni) (euro 2582.28) oltre IVA o nella somma che sarà quantificata al termine delle operazioni a cura del geom. Salvestroni.

3. Di approvare le condizioni delle operazioni dell'alaggio quali risultano dal medesimo preventivo allegato.

4. Di imputare le spese derivanti dal contratto di acquisto, come quantificate al precedente punto 2, ai fondi stanziati con ordinanza D.P.C. n. 2807/98.

5. Di incaricare il geom. Salvestroni di prendere in consegna in nome e per conto del commissario il suddetto natante effettuando le necessarie verifiche di conformità rispetto l'ordine di acquisto e di provvedere agli eventuali ulteriori adempimenti finalizzati alla disponibilità e l'utilizzo del mezzo nonché di provvedere alla sorveglianza delle operazioni dell'alaggio del natante nonché alla redazione del consuntivo di spesa al termine di quest'ultime.

6. Ai fini di cui sopra con la presente ordinanza il geom. Alberto Salvestroni, nato a Roccastrada (Grosseto) il 10 gennaio 1943, e residente in Grosseto in via Cal Caprile, 22/24, è delegato a sottoscrivere in nome e per conto del commissario i documenti necessari per l'acquisizione della proprietà del mezzo e a regolarizzare i documenti per la sua navigazione.

7. Di comunicare la presente ordinanza alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza: È inoltre pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 6 maggio 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A6219

ORDINANZA 6 maggio 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96, art. 3: Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione. Intervento n. 170: «Sistemazione attraversamento Turrite in località Petrosciana. Ente attuatore: comune di Vergemoli. Importo complessivo L. 35.000.000. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. (Ordinanza n. 623).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996, con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato inserito l'intervento n. 170: Sistemazione attraversamento Turrite in località Petrosciana di cui ente attuatore è il comune di Vergemoli per un importo complessivo di L. 35.000.000, del quale si è preso atto con ordinanza n. 201 del 12 maggio 1997;

Visto che in data 30 marzo 1999 con nota n. 886 il comune di Vergemoli - ente attuatore - ha trasmesso la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 170 in oggetto per la presa d'atto a sanatoria, approvata con delibera di G. M. n. 189 del 18 ottobre 1997;

Visto che l'intervento n. 170 in oggetto, a seguito della perizia trasmessa presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori al netto ribasso	L.	26.748.834
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA	L.	5.082.278
b.2 - per spese tecniche	»	3.100.000
b.3 - per arrotondamenti	»	68.888
Totale somme a disposizione . . .	L.	8.251.166
Totale complessivo . . .	L.	35.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della perizia suppletiva in oggetto, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

1. È preso atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 170: Sistemazione attraversamento Turrite in località Petrosciana di cui ente attuatore è il comune di Vergemoli per un importo complessivo di L. 35.000.000.

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. Di trasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

Firenze, 6 maggio 1999

Il sub-commissario: FONTANELLI

99A6220

ORDINANZA 6 maggio 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96, art. 3: Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione. Intervento n. 221: Completamento 1° stralcio di sistemazione idraulica della parte terminale della Gora degli Opifici. Ente attuatore: comune di Pietrasanta. Importo complessivo lire 2.000.000.000. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. (Ordinanza n. 624).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996, con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato inserito l'intervento n. 221: Completamento 1° stralcio di sistemazione idraulica della parte terminale della Gora degli Opifici di cui ente attuatore è il comune di Pietrasanta. Importo complessivo L. 2.000.000.000, del quale si è preso atto con ordinanza n. 264 del 4 settembre 1997;

Visto che in data 31 marzo 1999 con nota n. 912 il comune di Pietrasanta - ente attuatore - ha trasmesso la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 221 in oggetto per la presa d'atto a sanatoria, approvata con delibera di G. M. n. 598 del 28 maggio 1998;

Visto che l'intervento n. 221 in oggetto, a seguito della perizia trasmessa presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori al netto ribasso	L.	1.558.223.968
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per IVA	L.	311.644.794
b.2 - per spese tecniche e arrot. . .	»	90.131.238
b.3 - per espropri	»	40.000.000
Totale somme a disposizione . . .	L.	441.776.032
Totale complessivo . . .	L.	2.000.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della perizia suppletiva in oggetto, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

1. È preso atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 221: Completamento 1° stralcio di sistemazione idraulica della parte terminale della Gora degli Opifici di cui ente attuatore è il comune di Pietrasanta, di importo complessivo L. 2.000.000.000.

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. Di trasmettere al comune di Pietrasanta la presente ordinanza.

Firenze, 6 maggio 1999

Il sub-commissario: FONTANELLI

99A6221

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione di una strada di servizio dei fondi agricoli in località Fileggio-Arzuga-Solena da parte del Consorzio montano Grosino. (Deliberazione n. VI/43403).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 19 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio montano Grosino per la manutenzione strada al servizio dei fondi agricoli in località Fileggio-Arzuga-Solena;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 42, mappali numeri 7, 77, 40, 42, 61, 101, 151, 49, 43, 45, 46, 47, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione strada al servizio dei fondi agricoli in località Fileggio - Arzuga - Solena da parte del Consorzio montano Grosino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 giugno 1999

Il segretario: SALA

99A6086

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO 25 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1995, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore agrario»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 27 febbraio 1996, intesa ad ottenere, tra l'altro, l'istituzione delle Scuole di specializzazione in «biotecnologie vegetali», in «prevenzione delle contaminazioni chimiche e biologiche nell'ambiente antropico» ed in «tecnologie degli allevamenti animali»;

Vista la proposta del senato accademico del 4 marzo 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 marzo 1996;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 4 novembre 1996, prot. n. 1160, con il quale, tra l'altro, si rinviava l'esame relativo all'inserimento a statuto delle suddette nuove Scuole di specializzazione in attesa che l'Università completasse la documentazione trasmessa;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 giugno 1997;

Vista la comunicazione rettorale dell'11 luglio 1997, prot. n. 5669, con la quale era stata inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione integrativa richiesta;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento della regione Lombardia espresso nella seduta del 10 giugno 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998, recante: «Legge 15 maggio 1997, n. 127, autonomia didattiche»;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio deceto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte sesta «delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione», titolo VIII «facoltà di agraria», lettera «*B)* Norme relative alle singole Scuole di specializzazione», dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato

con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni, dopo l'art. 493, relativo al numero «2 - Scuola di specializzazione in biotecnologie industriali», si aggiunge il seguente articolato, con conseguente rinumerazione delle scuole e degli articoli successivi:

«3 — Scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali.

Art. 494. — Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 489, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Complementi di biochimica vegetale.
Settori: E01E; E05A, G07A.

Area 2. Genetica dei microrganismi e delle piante.
Settori: E11X, G04X; G08B.

Area 3. Miglioramento genetico e tecniche di ingegneria genetica.
Settori: G04X.

Area 4. Resistenza alle malattie.
Settori: G06A; G06B; G07A.

Area 5. Diritto e legislazione.
Settori: N01X; N05X.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea in:
biotecnologie agro-industriali;
scienze e tecnologie agrarie;
scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;
scienze biologiche;
scienze forestali e ambientali;
scienze naturali».

Art. 2.

Nella medesima parte, stesso titolo, lettera «*B)* — Norme relative alle singole scuole di specializzazione», del suddetto statuto, dopo l'art. 497, relativo al numero «5 — Scuola di specializzazione in parchi e giardini», si aggiunge il seguente articolato, con conseguente rinumerazione delle scuole e degli articoli successivi:

«7 — Scuola di specializzazione in prevenzione delle contaminazioni chimiche e biologiche nell'ambiente antropico.

Art. 498. — Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 489, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Complementi di ecologia e di ecotossicologia.
Settori: A04B; C01A; C11X; E02A; E03A; G07A.

Area 2. Monitoraggio e controllo delle contaminazioni chimiche nell'ambiente antropico.
Settori: C01A; C11X; E05B; G07A.

Area 3. Monitoraggio e controllo delle contaminazioni biologiche nell'ambiente antropico.
Settori: G06A; G06B; G08B; V33A.

Area 4. Legislazione ambientale e sanitaria.
Settori: G06A; G06B; N01X; N05X.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea di:
medicina e chirurgia;
medicina veterinaria;
chimica;
chimica e tecnologie farmaceutiche;
farmacia;
ingegneria per l'ambiente e il territorio;
scienze e tecnologie agrarie;
scienze biologiche;
scienze e tecnologie alimentari;
scienze naturali».

Art. 3.

Nella medesima parte, stesso titolo, lettera «*B)* — Norme relative alle singole Scuole di specializzazione», del suddetto statuto, dopo l'art. 499, relativo al numero «6 — Scuola di specializzazione in scienze viticole ed enologiche», si aggiunge il seguente articolato, con conseguente rinumerazione delle Scuole e degli articoli successivi:

«9 — Scuola di specializzazione in tecnologie degli allevamenti animali.

Art. 500. — Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 489, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Anatomia e fisiologia degli animali da reddito.
Settori: V30A; V30B.

Area 2. Tecnologie della riproduzione, del miglioramento genetico e dell'alimentazione degli animali da reddito.
Settori: G02A; G09A; G09B; G09C; V34B.

Area 3. Patologia degli animali da reddito, igiene zootecnica e profilassi.
Settori: V31A; V32A; V32B.

Area 4. Conservazione, trasformazione e igiene dei prodotti derivanti dall'allevamento e dalla macellazione degli animali da reddito.
Settori: G08A; G08B; V31B.

Area 5. Organizzazione ed economia dell'impresa zootecnica.
Settori: G01X; P02A; P02B; P02D.

Area 6. Costruzioni e impianti per gli allevamenti zootecnici.
Settori: G05A; G05B; G05C.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea in:

medicina veterinaria;

scienze e tecnologie agrarie;

scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

scienze delle produzioni animali».

Art. 4.

Nella tabella *«A»* di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, alla lettera «*b)* — Scuole di specializzazione», vengono apportate le seguenti modifiche all'elencazione concernente le Scuole di specializzazione:

fra l'espressione: «in biotecnologie industriali» e l'espressione: «in cardiochirurgia» si aggiunge l'espressione:

«in biotecnologie vegetali»;

fra l'espressione: «in pediatria» e l'espressione: «in psichiatria» si aggiunge l'espressione:

«in prevenzione delle contaminazioni chimiche e biologiche nell'ambiente antropico»;

fra l'espressione: «in storia dell'arte» e l'espressione: «in urologia» si aggiunge l'espressione:

«in tecnologie degli allevamenti animali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 maggio 1999

Il rettore: ZANINELLI

99A6238

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Lette la proposta del senato accademico in data 21 gennaio 1999 e la delibera del consiglio di amministrazione in data 22 gennaio 99 di modifica dello statuto dell'Istituto relativamente al diploma universitario di operatore dei beni culturali;

Letta la nota prot. n. 525 del 10 giugno 1999, con la quale il M.U.R.S.T. Dip. autonomia universitaria e studenti, ufficio I, comunica che si può procedere all'emissione del decreto rettoriale di modifica di cui sopra;

Decreta:

il vigente statuto dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», è così modificato:

all'art. 29, relativo al diploma universitario di operatore dei beni culturali, si aggiunge il seguente comma:

nel biennio di indirizzo è, inoltre, prevista una prova di esame relativa ad una seconda lingua straniera.

Detta prova non avrà una valutazione in trentesimi, ma solo un giudizio di idoneità.

Nel medesimo articolo, va aggiunto il seguente indirizzo:

INDIRIZZO PER CONSERVATORE DEI BENI DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICI

Discipline fondamentali:

economia dell'arte e della cultura;

bibliografia e biblioteconomia;

storia del Mezzogiorno d'Italia (s);

tecniche della catalogazione e della classificazione (s).

3 annualità a scelta tra:

antropologia culturale;

storia delle tradizioni popolari;

etnologia delle culture mediterranee;

etnomusicologia.

1 annualità a scelta tra:

letteratura italiana;

dialettologia italiana.

Discipline caratterizzanti:

1 annualità a scelta tra:

archeologia classica;

storia dell'arte II.

2 semestralità a scelta tra:

sociologia dell'ambiente e del territorio (s);

topografia e cartografia (s);

sistemi informatici documentali e bibliografici (s).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 giugno 1999

Il rettore: DE SANCTIS

99A6290

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e di scambi cinematografici tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 29 luglio 1991.

Il giorno 4 giugno 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e di scambi cinematografici tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, firmato a Rabat il 29 luglio 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 151 del 12 aprile 1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 supplemento ordinario n. 50 del 29 aprile 1995.

Conformemente all'art. 17, tale accordo è entrato in vigore in data 4 giugno 1999.

99A6258

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 20 luglio 1999:

Carbone Federica, notaio in soprannumero nel comune di Jesi, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Jesi, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grasso Domenico, notaio residente nel comune di Sedico, distretto notarile di Belluno, e trasferito nel comune di Belluno, con l'anzidetta condizione;

Mangili Giuseppe, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Calolziocorte, distretto notarile di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Barisone Cristina, notaio residente nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento, e trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Scarantino Michele, notaio residente nel comune di Vigo di Fassa, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Bolzano, con l'anzidetta condizione;

Romano Gaetano, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Ferrara, con l'anzidetta condizione;

Regine Francesco, notaio residente nel comune di Lamporecchio, distretto notarile di Firenze, (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Cerreto Guidi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Quattrociocchi Carla, notaio residente nel comune di Cisterna di Latina, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Latina, con l'anzidetta condizione;

Aurucci Antonio, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Grimaldi Nicola, notaio residente nel comune di Cernusco sul Naviglio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Galbiati Mario, notaio residente nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Seveso, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Diener Antonio, notaio residente nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Fiorano Modenese, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

Dibenedetto Salvatore, notaio residente nel comune di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone, con l'anzidetta condizione;

Lupo Anna, notaio residente nel comune di Riesi, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone, con l'anzidetta condizione;

Gualdrini Roberto, notaio residente nel comune di Brisighella, distretto notarile di Ravenna, (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Riolo Terme, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Califano Paolo, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Benincasa Germano, notaio residente nel comune di Formicola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Caserta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Mandarini Alfredo, notaio residente nel comune di San Gimignano, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena, con l'anzidetta condizione;

Pantalone Balice Maria, notaio residente nel comune di Termoli, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Loreto Aprutino, distretto notarile di Teramo, con l'anzidetta condizione.

99A6291

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 luglio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0496
Yen giapponese	121,96
Dracma greca	325,08
Corona danese	7,4418
Corona svedese	8,7750
Sterlina	0,66340
Corona norvegese	8,2390
Corona ceca	36,582
Lira cipriota	0,57830
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,79
Zloty polacco	4,0300
Tallero sloveno	197,0821
Franco svizzero	1,6053
Dollaro canadese	1,5820
Dollaro australiano	1,6175
Dollaro neozelandese	1,9780
Rand sudafricano	6,4199

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A6356

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inferil»

Decreto n. 805/R.M. 390/D378 del 14 luglio 1999

Con il decreto sopraindicato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale INFERIL - 30 capsule - n. A.I.C. 019750 114.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmarecord S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

99A6292

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proctolyn»

Decreto n. 805/R.M. 19/D377 del 14 luglio 1999

Con il decreto sopraindicato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale PROCTOLYN - 6 supposte 2 g - n. A.I.C. 021925 033.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A6293

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viscoat»

Decreto n. 805/R.M. 301/D374 del 14 luglio 1999

Con il decreto sopraindicato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale VISCOAT - siringa monodose 0,5 ml - n. A.I.C. 027791 019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alcon Italia S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della Alcon-Couvreur s.a. - Puurs (Belgio).

99A6294

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vegetallumina»

Decreto n. 805/R.M. 19/D373 del 14 luglio 1999

Con il decreto sopraindicato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale VEGETALLUMINA - Gel tubo g 20 - n. A.I.C. 000444 024; Gel tubo g 80 - n. A.I.C. 000444 048.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A6295

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genurin»

Decreto n. 805/R.M. 19/D376 del 14 luglio 1999

Con il decreto sopraindicato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale GENURIN - 6 supposte 200 mg - n. A.I.C. 015521 103.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A6296

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Provisc»

Decreto n. 805/R.M. 301/D375 del 14 luglio 1999

Con il decreto sopraindicato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale PROVISC - siringa monouso 0,40 - n. A.I.C. 028639 019; siringa monouso 0,55 - n. A.I.C. 028639 021; siringa monouso 0,85 - n. A.I.C. 028639 033.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alcon Italia S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della Alcon Pharmaceuticals Ltd - Cham (Svizzera).

99A6297

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ascorbeta»

Decreto n. 805/R.M. 197/D382 del 16 luglio 1999

Con il decreto sopraindicato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ASCORBETA - sciroppo flacone 150 g - n. A.I.C. 018427 043; 10 flaconcini orali 5 ml 1 g - n. A.I.C. 018427 056; 10 bustine granulare 1 g - n. A.I.C. 018427 068.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Società italo-britannica L. Manetti H. Roberts & C. per azioni titolare dell'autorizzazione.

99A6298

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angiolast»

Decreto n. 805/R.M. 197/D381 del 16 luglio 1999

Con il decreto sopraindicato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ANGIOLAST - gocce orali 30 ml - n. A.I.C. 022828 014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Società italo-britannica L. Manetti H. Roberts & C. per azioni, titolare dell'autorizzazione.

99A6299

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plegine»

Decreto n. 805/R.M. 92/D380 del 16 luglio 1999

Con il decreto sopraindicato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale PLEGINE - 20 compresse - n. A.I.C. 021710 013; 30 compresse - n. A.I.C. 021710 025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Wyeth Lederle S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A6300

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liobifar»

Decreto n. 805/R.M. 135/D383 del 16 luglio 1999

Con il decreto sopraindicato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale LIOBIFAR - 10 flac.ni orali liofilizzati - n. A.I.C. 014508 030.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Italfarmaco S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A6301

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Talgal»

Decreto n. 805/R.M. 390/D379 del 16 luglio 1999

Con il decreto sopraindicato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TALGAL - 50 bustine granulari - n. A.I.C. 024323 040; «1000» 50 bustine granulare - n. A.I.C. 024323 053.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmarecord S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

99A6302

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Luminale»

Decreto n. 805/R.M. 202/D372 del 16 luglio 1999

Con il decreto sopraindicato è stata revocata, su richiesta della ditta Bracco S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale LUMINALE - elisir 100 g 0,3% - n. A.I.C. 002860029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco S.p.a.

99A6303

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende per la società Fineurop fiduciaria S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1999, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 25 ottobre 1985, modificato con D.I. 26 febbraio 1987, alla società Fineurop fiduciaria S.p.a. con sede legale in Milano, iscritta al registro delle imprese al n. MI 146-224931, C.F. 06871210155, è dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione, deliberati in data 26 aprile 1999.

99A6321

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di S. Benedetto del Tronto, Loano e Maratea

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 19 febbraio 1999, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 2, foglio n. 159 in data 24 giugno 1999, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le aree di complessivi mq 24.114, site nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 5, particelle n. 63 (area di mq 1.840), n. 404 (di mq 104), n. 805 (di mq 1.110), n. 811 (di mq 5.360), n. 392 (di mq 140), n. 848 (di mq 760) e strade pubbliche (di mq 14.800).

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 19 febbraio 1999, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 2, foglio n. 157 in data 24 giugno 1999, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 750, sita nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 16, particelle n. 747, n. 748 e n. 749.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 19 febbraio 1999, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 2, foglio n. 161 in data 24 giugno 1999, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 2.680, sita nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 10, particella n. 175.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 19 febbraio 1999, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 2, foglio n. 160 in data 24 giugno 1999, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le aree di complessivi mq 62.315, site nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 10, particella n. 37 e strade pubbliche.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 19 febbraio 1999, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 2, foglio n. 154 in data 24 giugno 1999, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 2.050, sita nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 10, particella n. 169.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 19 febbraio 1999, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 2, foglio n. 155 in data 24 giugno 1999, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 2.050, sita nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 10, particella n. 178.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 19 febbraio 1999, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 2, foglio n. 158 in data 24 giugno 1999, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 4.320, sita nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 10, particella n. 177.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 19 febbraio 1999, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 2, foglio n. 156 in data 24 giugno 1999, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le aree di complessivi mq 10.820, site nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 10, particelle n. 166, n. 167, n. 168 e n. 171.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 22 marzo 1999, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 2, foglio n. 152 in data 23 giugno 1999, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 281, sita nel comune di Loano (Savona), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 19, mappali n. 469 (area di mq 240 ex mappale n. 252/b) e n. 470 (area di mq 41 ex mappale n. 291/b).

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 14 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 2, foglio n. 145 in data 23 giugno 1999, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 12,66 ed il manufatto ivi insistente, di pertinenza d.m., acquisito allo Stato, siti nel comune di Maratea (Potenza), in località Porto, riportati nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 32, particelle n. 1295 (manufatto di mq 4,34) e n. 1296 (area di mq 8,32).

99A6306

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alcamo».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla A.PRO.VITO intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco d'Alcamo», di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1972, relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del disciplinare predetto:

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi ad Alcamo (Palermo) il giorno 6 maggio 1999, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole e la successiva approvazione del comitato in data 18 giugno 1999;

Ha espresso il parere di accogliere la domanda sopracitata di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alcamo» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alcamo»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Alcamo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco, anche spumante, bianco classico, vendemmia tardiva, Catarratto, Ansonica o Inzolia, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Muller thurgau, Sauvignon, rosato, anche spumante, rosso, anche riserva e novello, Calabrese o Nero d'Avola, Cabernet sauvignon, Merlot e Syrah.

La specificazione classico è riservata al vino bianco che segue le specifiche norme di produzione e non può essere abbinata ad alcuna altra menzione.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini della denominazione di origine «Alcamo» seguiti da una delle specificazioni di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Bianco, bianco spumante e vendemmia tardiva:

Catarratti, non meno del 60%;

Ansonica o Inzolia, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Muller thurgau e Sauvignon, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di uno o più vitigni raccomandati o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 20%.

Classico:

Catarratto bianco comune e/o catarratto bianco lucido non meno dell'80%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di uno o più vitigni raccomandati o autorizzati per le rispettive province fino a un massimo del 20%.

Rosato e rosato spumante:

Tali vini devono essere ottenuti dalla vinificazione in bianco dei seguenti vitigni: Nerello mascalese, Calabrese o Nero d'Avola, Sangiovese, Frappato, Perricone, Cabernet sauvignon, Merlot e Syrah, da soli o congiuntamente.

Rosso, rosso novello e rosso riserva:

Calabrese o Nero d'Avola, non meno del 60%;

Frappato, Sangiovese, Perricone, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di uno o più vitigni raccomandati o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 10%.

Catarratto, Ansonica o Inzolia, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Muller thurgau, Sauvignon, Calabrese o Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah:

Le uve dei rispettivi vitigni per non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di uno o più vitigni raccomandati o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata «Alcamo» ricade nelle province di Trapani e Palermo e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio del comune di Alcamo ed in parte il territorio dei comuni di Calatafimi, Castellammare del Golfo, Gibellina, Balestrate, Camporeale, Monreale, Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato.

Tale zona è così delimitata: partendo dal punto di incrocio tra il torrente San Cataldo e la strada statale n. 187, la linea di delimitazione risale detto torrente fino ad incrociare e seguire la strada che raggiunge il chilometro 2,500 della provinciale per Balestrate e da qui, fino alla statale n. 113 (bivio Balestrate) che segue, verso est, fino all'alveo del fiume Jato (ponte Tavur).

Percorre l'alveo del fiume Jato fino all'incrocio con il vallone Desisa e quindi, seguendo, prima il Desisa e poi il vallone Muffoletto, raggiunge la quota 255, dove incontra e segue la mulattiera che passa per quota 312, contrada Rataria, le sorgenti di monte Raitano, la quota 373 fino a congiungersi con il fiume, costeggiando e includendo le contrade Pernice, Perciata, Sparacia e Montagnola, e raggiungendo il punto di incrocio con la strada per Camporeale che segue fino a quest'ultimo centro abitato.

Da Camporeale, la linea di delimitazione segue, fino al chilometro 13,000, la strada che porta a Poggioreale per proseguire poi lungo la strada che conduce al chilometro 24,000 fino al chilometro 22,200, dove incontra il chilometro 20,000 della strada proveniente da Calatafimi che risale fino a quest'ultimo centro abitato. Da qui raggiunge il chilometro 346 della statale n. 113, raggiungendo, verso nord, l'alveo del fiume Caggera che segue fino al ponte Bagni, da dove, lungo la provinciale, raggiunge Castellammare del Golfo. Prosegue poi per la statale n. 187 fino al torrente San Cataldo, punto di inizio della delimitazione.

Le uve atte alla produzione del tipo bianco con la menzione classico devono provenire dai vigneti della zona più antica che è delimitata dall'altitudine non inferiore ai 250 metri sul livello del mare ed è così delimitata: partenza dalla s.s. 113 al bivio per Valguarnera Grisi' e prosegue in direzione di S. Cipirrello fino al bivio S. Anna, dove incrocia la strada provinciale 30. Percorre tale strada fino al bivio per la strada provinciale 18 Alcamo-Camporeale, proseguendo fino al centro urbano di Camporeale. Da qui la delimitazione segue il percorso della strada provinciale 46 fino ad incrociare la s.s. 119. Oltrepassando la s.s. 119 e l'autostrada A29 in direzione di Calatafimi, la delimitazione segue il percorso della s.p. 12 del Busecchio fino al centro urbano di Calatafimi. Da qui arriva alla s.s. 113, segue il percorso del fiume Kaggera fino a ponte Bagdi rientrando a tale punto sul per-

corso della s.s. 113 che segue in direzione di Palermo, oltrepassa il centro urbano di Alcamo e prosegue fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Alcamo» devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da escludere i vigneti impiantati su terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

La densità minima per i nuovi impianti ed i reimpianti non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro per i vitigni a bacca rossa e per il tipo classico ed a 2.500 per i vitigni a bacca bianca.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, ad alberello e controspalliera, ed i sistemi di potatura, corti, lunghi e misti, devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve.

Sono esclusi espressamente i vigneti allevati a tendone.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 12 tonnellate per i vini bianchi e rosati, a 11 tonnellate per i vini rossi ed a 8 tonnellate per il tipo vendemmia tardiva per ettaro di coltura specializzata.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione totale non superi del 20% i limiti massimi su riportati. Tale esubero non potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata «Alcamo».

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% per i tipi bianchi e rosati e dell'11,5% per i tipi rossi, ad eccezione dei tipi spumante per i quali è consentito un titolo del 9,5% e del tipo vendemmia tardiva per il quale tale titolo non deve essere inferiore al 14%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del titolo alcolometrico e la spumantizzazione, devono essere effettuate all'interno dei territori dei comuni ricadenti, anche solo in parte, all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti della zona d'origine oppure con mosto concentrato rettificato o con concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali in materia.

I tipi spumanti devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione in bottiglia o autoclave.

Per il tipo vendemmia tardiva le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da consentire l'acquisizione delle caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione ed essere raccolte non prima del 15 settembre.

La resa massima delle uve in vino, compresi gli arricchimenti e le eventuali aggiunte occorrenti per la elaborazione dei tipi spumanti o ammesse per il tipo rosso riserva, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi, ad eccezione dei tipi rosati per i quali non può superare il 65% ed il tipo vendemmia tardiva per il quale non può essere superiore al 60%. Qualora la resa superi detti limiti, l'eccedenza, fino al 5% non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Alcamo»; se la resa supera detti limiti di oltre il 5% tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

Pertanto la resa massima di vino per ettaro non potrà superare gli 84 ettolitri per i tipi bianchi, i 77 ettolitri per i tipi rossi, i 78 ettolitri per i tipi rosati ed i 48 ettolitri per il tipo vendemmia tardiva.

Il tipo rosso riserva, prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno sei mesi in contenitori di legno, a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve.

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Alcamo» è ammesso l'affinamento in legno.

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine controllata e le indicazioni geografiche tipiche incidenti sullo stesso territorio.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti rispettive caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno carico, talvolta con riflessi verdolini;
odore: vinoso, intenso, fruttato, armonico;
sapore: asciutto, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.

Classico:

colore: paglierino più o meno carico;
odore: fragrante, fruttato, con sentori vegetali;
sapore: gradevole, con retrogusto amarognolo, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.

Bianco spumante:

spuma: fine, persistente;
colore: paglierino più o meno carico, talvolta con riflessi verdolini;
odore: intenso, fruttato, armonico;
sapore: da semi-secco a molto secco, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.

Vendemmia tardiva:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno l'11% svolto;
acidità totale minima: 4 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.

Catarratto:

colore: paglierino più o meno carico, con riflessi verdolini;
odore: fragrante, fruttato, con lievi sentori vegetali;
sapore: gradevole, con retrogusto leggermente amarognolo, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto totale minimo: 16 grammi/litro.

Ansonica o Inzolia:

colore: paglierino più o meno carico;
odore: intenso, fruttato;
sapore: morbido, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto totale minimo: 16 grammi/litro.

Grillo:

colore: paglierino più o meno carico;
odore: tipico, con sentori fruttati, con note vegetali;
sapore: asciutto, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto totale minimo: 16 grammi/litro.

Grecanico:

colore: paglierino più o meno carico;
odore: delicato, fruttato, gradevole;
sapore: secco, tipico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi litro.

Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, fruttato, tipico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.

Muller thurgau:

colore: paglierino più o meno carico;
odore: intenso, caratteristico, con sentori erbacei;
sapore: sapido, equilibrato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.

Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: tipico, secco, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.

Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
odore: fine, fruttato;
sapore: fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 17 grammi/litro.

Rosato spumante:

spuma: fine, persistente;
colore: rosa più o meno carico;
odore: fine, fruttato;
sapore: dal semi-secco al molto secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 17 grammi/litro.

Rosso:

colore: rubino più o meno intenso;
odore: speziato, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.

Novello:

colore: rubino più o meno carico, con riflessi violacei;
odore: fruttato, tipico, intenso;
sapore: armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 18 grammi/litro.

Riserva:

colore: rubino tendente al granato;
odore: caratteristico, vinoso, intenso;
sapore: armonico, pieno, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22 grammi/litro.

Calabrese o Nero d'Avola:

colore: rubino più o meno acceso;
odore: intenso, fruttato, speziato;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.

Cabernet sauvignon:

colore: rubino intenso;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.

Merlot:

colore: rubino più o meno carico;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.

Syrah:

colore: rubino più o meno acceso;
odore: caratteristico, con note speziate;
sapore: intenso, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi/litro.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In relazione all'eventuale ammessa conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali vigna, viticoltore, fattoria, baglio, tenuta, podere, fondo e similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Fatta eccezione per i tipi spumanti per i quali è facoltativa, così come in alternativa può essere riportata l'annata di sboccatura, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Alcamo» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per il tipo vendemmia tardiva non è obbligatorio riportare in etichetta la menzione al colore bianco.

Per i tipi spumanti la menzione al colore bianco o rosato può seguire, in etichetta, quella della categoria merceologica.

Art. 8.

Confezionamento

L'immissione al consumo dei vini di cui all'art. 1 va fatta esclusivamente in contenitori di vetro.

La tappatura di tali recipienti, qualora di capacità fino a 5 litri, esclusi gli spumanti, deve essere fatta con tappo raso bocca.

Per le confezioni fino a 0,375 litri è ammesso il tappo a vite.

99A6305

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione denominata «A.I.E.S.E.C. Italia - Associazione internazionale degli studenti in scienze economiche e commerciali», in Milano.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione denominata «A.I.E.S.E.C. Italia - Associazione internazionale degli studenti in scienze economiche e commerciali», con sede in Milano e ne è stato approvato lo statuto.

99A6304

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza ad un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (emanato con decreto rettorale n. 1258 del 21 giugno 1999), si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

A02A - Analisi matematica.

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, oltre che all'Albo ufficiale dell'Ateneo, all'Albo della facoltà che ha chiesto il bando e sul sito internet dell'Università di Lecce.

Possono partecipare al concorso i ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare A02A che abbiano maturato almeno un triennio di permanenza, nella stessa sede, anche se in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In allegato alla domanda e in un unico esemplare, vanno necessariamente presentati:

a) titoli scientifici, sino ad un massimo di 10, selezionati a scelta del candidato fra quelli complessivamente prodotti;

b) elenco generale dei titoli prodotti;

c) curriculum didattico-scientifico.

La competenza a decidere sulle domande di trasferimento è del consiglio della facoltà che ne ha fatto richiesta. Il consiglio si pronuncerà su una motivata relazione comparativa nella quale si farà riferimento sia alle esigenze didattiche della facoltà che alla personalità scientifica dei candidati. La relazione sarà predisposta da una commissione nominata dal consiglio di facoltà fra i docenti del medesimo settore (o di settore strettamente affine), attingendo dai componenti della facoltà medesima o — in mancanza — di altra facoltà o di altro Ateneo. Ove non sia possibile la formazione della commissione nell'ambito dello specifico settore o di settori strettamente affini si potrà ricorrere a settori che, comunque, ricadano nell'area disciplinare di riferimento.

La commissione sarà formata da un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e da un ricercatore confermato.

Si darà luogo a valutazione anche in presenza di una sola domanda.

Il consiglio di facoltà potrà rinunciare a disporre il trasferimento, con dibera motivata, così come con delibera motivata potrà decidere in difformità rispetto al parere della commissione.

Il trasferimento verrà disposto con decreto del rettore da intendersi come atto definitivo.

Nello stesso decreto viene stabilita la decorrenza del provvedimento, in analogia con le disposizioni di legge che regolano la presa di servizio dei vincitori di concorso.

Si precisa che la presa di servizio effettiva dei candidati prescelti è, comunque, subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

99A6259

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di psicologia dell'Università degli studi di Milano - Bicocca, sono vacanti tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di psicologia:

settore scientifico-disciplinare - M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica (tre posti).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di psicologia, presso l'Università degli studi di Milano - Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

99A6260

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica, 4 giugno 1997, n. 448, concernente: Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997).

Al comma 1 dell'art. 16 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 7, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «1. Le ispezioni sono eseguite da personale abilitato *dall'*Ente tecnico ...», leggasi: «1. Le ispezioni sono eseguite da personale abilitato *dell'*Ente tecnico ...».

99A6322

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77